

VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Bonus prima casa under 36 a perimetro ristretto - pag. 2
- Detrazione IVA per i beni d'investimento a utilizzo "misto" tra condizioni sostanziali e formali - pag. 4
- Minimum tax: accordo sull'imposta minima del 15%. Quali sono i prossimi passi? - pag. 6
- Green Deal e Blockchain nell'agenda UE per la politica fiscale - pag. 8

LAVORO E PREVIDENZA

- Green pass al via. Attenzione a sanzioni e controlli - pag. 20
- CCNL metalmeccanici Confapi: nuovi obblighi per le aziende nel mese di ottobre - pag. 22
- Green pass sui luoghi di lavoro: le risposte del Governo - Infografica - pag. 24
- TFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati a settembre 2021 - pag. 25

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Accordi di cash pooling: come riportarli in contabilità - pag. 32
- Registro del Tirocinio: nuove funzionalità per l'invio delle istanze al Registro - pag. 35

FINANZIAMENTI

- Contributi a fondo perduto: via alle domande per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro - pag. 36
- Imprese agricole: le modalità attuative del Fondo per gli investimenti innovativi - pag. 39

IN EVIDENZA

Green pass al via. Attenzione a sanzioni e controlli

di Paolo Stern, di Gianluca Petricca -- Consulenti del lavoro Nexumstp S.p.A

Entra in vigore l'obbligo del possesso (e di esibizione su richiesta) del green pass per accedere ai luoghi di lavoro. E' pertanto necessario fare il punto su quello che imprese e consulenti devono mettere in pratica. Il decreto Capienze ha introdotto la possibilità per il datore di lavoro di conoscere con anticipo se il lavoratore sia in possesso o meno di un green pass valido al fine di pianificare per tempo le attività lavorative e sopperire alle eventuali carenze di personale. Inoltre i DPCM del 12 ottobre ha aperto alla possibilità di utilizzare piattaforme telematiche e ulteriori modalità di controllo oltre la nota app VerificaC19.

Da oggi, 15 ottobre e fino al 31 di categoria o genere.

dicembre 2021, per accedere nei Il possesso del green pass è infatti luoghi di lavoro sarà necessario essere in possesso della certificazione verde covid 19 (cosiddetto **green pass**). Il requisito necessario per tutti quei soggetti, siano essi **lavoratori subordinati, autonomi, liberi professionisti**, che accedono ai luoghi

L'obbligo introdotto con il decreto-legge 127 del 21 settembre 2021, riguarda tutti i **lavoratori del settore privato** senza distinzione di lavoro per svolgere una prestazione lavorativa, anche in virtù di contratti cosiddetti esterni (si pensi al classico caso dell'appalto



Contributi a fondo perduto: via alle domande per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Dal 14 ottobre è possibile presentare le domande per i contributi a fondo perduto per i soggetti di maggiori dimensioni, cioè quelli con ricavi o compensi nel 2019 compresi tra 10 e 15 milioni di euro. Le istanze possono essere inviate tramite i canali telematici delle Entrate fino al 13 dicembre 2021. Con l'istanza si può richiedere il solo contributo Sostegni oppure il solo contributo Sostegni bis alternativo oppure entrambi. Per tutti i soggetti, l'importo di ciascun contributo non può essere superiore a 150.000 euro. È possibile scegliere se ricevere i contributi tramite accredito su conto corrente bancario o postale o sotto forma di credito d'imposta. Entro il 13 dicembre si può presentare una nuova istanza in sostituzione di quella precedente.

Aperto il canale online per tra- possibile **fino al 13 dicembre** smettere le istanze per i **contributi 2021**.

a fondo perduto per i soggetti di Le modalità e i termini per la richiesta del beneficio di cui all'art. 1, con **ricavi o compensi nel 2019** comma 30-bis del decreto Sostegni compresi **tra 10 e 15 milioni di euro**. bis (D.L. n. 73/2021, convertito in **L. n. 106/2021**) sono stati fissa-

L'invio delle domande sarà ti dal provvedimento del



Fisco

Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

Bonus prima casa under 36 a perimetro ristretto

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per ottenere il bonus prima casa under 36, introdotto dal decreto Sostegni bis. L'agevolazione spetta ai giovani con meno di 36 anni e un valore ISEE non superiore a 40.000 euro che acquistano un'abitazione tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022. Nella circolare n. 12/E del 2021, l'Agenzia precisa il perimetro del requisito anagrafico, che limita l'applicazione dell'agevolazione ai soggetti acquirenti che, nell'anno solare in cui viene stipulato l'atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d'età: tale condizione, secondo il documento di prassi, riguarda proprio l'anno in cui viene stipulato il rogito. Pertanto, l'agevolazione non spetta neppure se il raggiungimento del 36° anno di età avviene successivamente al rogito.

Con la circolare n. 12/E del 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardanti l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 64, commi da 6 a 10, del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 106/2021).

L'agevolazione in sintesi

L'agevolazione si applica in favore dei giovani acquirenti di una "prima casa" con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) **non superiore a 40.000 euro annui**.

In particolare, è prevista l'**esenzione** dal pagamento delle **imposte di registro, ipotecaria e catastale** e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un **credito d'imposta** di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all'acquisto.

Leggi anche

- Acquisto prima casa super agevolato per i giovani: a quali condizioni
- Cessioni di immobili dai costruttori: IVA al 4% e credito d'imposta per gli acquirenti

L'Agenzia scioglie i dubbi

Il requisito anagrafico

La disposizione risulta estremamente lacunosa e tale circostanza ha fatto immediatamente sorgere numerose incertezze, a partire dall'età degli acquirenti. Infatti, il legislatore ha limitato l'applicazione dell'agevolazione ai soggetti acquirenti che, nell'anno solare in cui viene stipulato l'atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il **trentaseiesimo anno d'età**.

Tale condizione, secondo il documento di prassi in rassegna, riguarda proprio l'**anno in cui viene stipulato il rogito**. Pertanto, l'agevolazione non spetta neppure se il raggiungimento del trentaseiesimo anno di età avviene successivamente al rogito. L'Agenzia delle Entrate fa l'esempio dell'acquirente di un immobile a uso abitativo, il cui raggiungimento di 36 anni di età avviene nel mese di ottobre dell'anno 2021, e l'atto

notarile è stato stipulato nel mese di dicembre dell'anno 2021. In tale ipotesi non spetta alcuna agevolazione. Più in generale le agevolazioni spettano, in presenza di tutte le condizioni di legge, agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Il valore ISEE

La seconda condizione necessaria per fruire dell'agevolazione in rassegna riguarda il valore dell'indicatore ISEE che non deve superare la soglia di 40.000 euro.

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti: "atteso che la sussistenza del requisito ISEE deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto, si ritiene che non sia possibile per un contribuente ottenere un ISEE che abbia una validità "retroattiva", rilasciato sulla base di una DSU presentata in una data successiva a quella dell'atto (si pensi, ad esempio, a una richiesta effettuata nel marzo del 2022 a fronte di un atto stipulato nel gennaio 2022). Il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore (o almeno contestuale) all'atto".

Il possesso di un indicatore di valore dell'ISEE non superiore alla soglia di 40.000 deve essere **attestato alla data dell'atto**. Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate è opportuno che nell'atto di acquisto si indichi il protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità.

I requisiti per il bonus prima casa

Infine, come terza condizione necessaria per fruire dell'agevolazione in rassegna si deve fare riferimento ai **requisiti necessari** per ottenere le agevolazioni previste per l'**acquisto della prima casa** di cui alla "nota II-bis) posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile

1986, n. 131”.

La normativa in esame **non è applicabile ai preliminari** considerato che la norma agevolativa fa chiaro ed esclusivo riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. I criteri di tassazione del contratto preliminare restano così invariati.

Come già chiarito con la circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, paragrafo 3.1, l'imposta di registro corrisposta è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo. Nel caso in cui l'imposta proporzionale corrisposta per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all'imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta proporzionale versata per la registrazione del contratto preliminare, secondo le regole previste dall'art. 77,

D.P.R. n. 131/1986.

Casi particolari

Le agevolazioni previste dall'art. 64, D.L. n. 73/2021 trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il diritto sull'immobile si acquisisca per effetto di un **decreto di trasferimento** emesso all'esito di un **procedimento giudiziale**.

Nell'ipotesi di **acquisto in comproprietà**, le agevolazioni potranno essere **applicate pro-quota**, in favore di ciascun soggetto acquirente ove in possesso delle condizioni prevista dalla legge.

L'Agenzia delle Entrate ha poi ancora chiarito che, nonostante il tenore letterale della disposizione in commento, l'agevolazione si applica anche all'acquisto di eventuali **pertinenze**.

Fisco

La sentenza della Corte di Giustizia UE

Detrazione IVA per i beni d'investimento a utilizzo "misto" tra condizioni sostanziali e formali

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Per i beni d'investimento a utilizzo "misto", l'esercizio del diritto di detrazione IVA è collegato alla scelta del soggetto passivo di agire in tale qualità, vale a dire per le esigenze della propria attività, al momento dell'acquisto. La destinazione dei beni al patrimonio aziendale costituisce una condizione sostanziale per l'esercizio della detrazione, mentre la sua comunicazione all'Amministrazione fiscale rappresenta soltanto una condizione formale che, come tale, non può, almeno in via di principio, comportare la perdita del diritto alla detrazione ove non rispettata. La detrazione, però, non spetta se la scelta di destinare i beni acquistati all'attività d'impresa non è stata comunicata alle Autorità fiscali entro il termine previsto per l'esercizio di tale diritto. Lo ha ribadito la Corte di Giustizia UE nella sentenza 14 ottobre 2021, nelle cause riunite C-45/20 e C-46/20.

La pronuncia della Corte di Giustizia UE relativa alle cause riunite C-45/20 e C-46/20 ha per oggetto l'esercizio del diritto di **detrazione dell'IVA per i beni d'investimento a utilizzo "misto"**, cioè destinati in parte all'attività d'impresa e in parte a fini extra-imprenditoriali.

L'oggetto della controversia

In particolare, si è trattato di stabilire se, nella disciplina IVA tedesca, la detrazione sia ammessa nel caso in cui la **destinazione parziale dei beni al patrimonio aziendale** sia stata comunicata alle Autorità fiscali **dopo la scadenza del termine** previsto per l'**esercizio della detrazione**, coincidente - come nella normativa italiana - con il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto il diritto al recupero dell'imposta (nella legislazione tedesca fissato al 31 maggio).

La Corte ha dovuto, pertanto, decidere se, in assenza della predetta comunicazione, il divieto di detrazione discendente dalla **presunzione di destinazione dei beni al patrimonio privato** del soggetto passivo sia legittimo sul piano comunitario e, segnatamente, se l'indetraibilità sia compatibile con il principio di neutralità dell'IVA.

Il dubbio del giudice del rinvio sorge dal contenuto della sentenza Gmina Ryjewo (causa C-140/17 del 25 luglio 2018) che porterebbe a ritenere che la mancata dichiarazione di destinazione non esclude che una siffatta intenzione possa essere implicita e che la questione se l'interessato abbia **agito in qualità di soggetto passivo** debba essere valutata alla luce di un'accezione ampia di tale nozione. Sulla base di tali considerazioni si potrebbe sostenere che sussista una **presunzione di "acquisto in qualità di soggetto passivo"** quando un imprenditore acquista un bene che, per sua natura, può essere utilizzato **anche nell'esercizio d'impresa** e che

non sia stato destinato in modo esclusivo al patrimonio aziendale.

La scelta del soggetto passivo di agire in quanto tale

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione degli artt. 167 e 168, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE, che prevedono, rispettivamente, che il diritto alla detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile e che può esercitato nella misura in cui i beni e servizi acquistati "a monte" sono utilizzati per effettuare operazioni soggette ad imposta "a valle".

L'esercizio della detrazione deve essere operato **in ottica prospettica**, avendo riguardo all'intenzione del soggetto passivo di utilizzare i beni e servizi acquistati nell'ambito di un'attività economica che dà luogo alla realizzazione di operazioni imponibili.

Pertanto, al momento dell'acquisto, è la **scelta del soggetto passivo di agire in tale qualità**, vale a dire per le esigenze della propria attività, come definita dall'art. 9, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, che determina l'applicazione del sistema dell'IVA e, di conseguenza, del meccanismo di detrazione.

Ad avviso della Corte, tale scelta - che nel caso di specie ha per oggetto la destinazione dei beni al patrimonio aziendale - costituisce una **condizione sostanziale** per l'esercizio della detrazione, mentre la sua comunicazione all'Amministrazione fiscale rappresenta soltanto una **condizione formale** che, in quanto tale, non può, almeno in via di principio, comportare la perdita del diritto alla detrazione ove non rispettata.

Una diversa soluzione s'impone nel duplice caso in cui l'inosservanza dei requisiti formali abbia l'effetto di impedire che sia fornita la **prova certa del soddisfacimento dei requisiti sostanziali** o qualora i requisiti formali siano ritenuti necessari per **assicurare l'esatta**

riscossione dell'imposta e per evitare le evasioni.

Nella fattispecie in esame, i giudici comunitari hanno affermato che il mancato rispetto del termine entro il quale la destinazione dei beni all'attività d'impresa avrebbe dovuto essere comunicata alle Autorità fiscali **non è tale da impedire di fornire la prova certa** dell'intenzione, al momento dell'acquisto, di utilizzare i beni nell'esercizio d'impresa e né risulta che un siffatto termine sia stato imposto dal legislatore nazionale al fine di prevenire comportamenti fraudolenti o abusivi.

A questo punto, l'attenzione della Corte si è spostata sulla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione **dopo la scadenza del termine previsto dalla disciplina interna**, osservando che l'esercizio della detrazione senza limiti di tempo contrasterebbe con il principio di certezza del diritto e che, tuttavia, la previsione di un **termine la cui scadenza si collochi al 31 maggio dell'anno successivo** a quello nel corso del quale il soggetto passivo ha scelto di destinare i beni acquistati all'attività d'impresa non appare, prima facie, incompatibile con il rispetto del principio di

certezza del diritto.

In definitiva, hanno concluso i giudici comunitari, "l'articolo 168, lettera a), della direttiva IVA, in combinato disposto con l'articolo 167 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni nazionali interpretate da un giudice nazionale in modo tale che, qualora un soggetto passivo abbia il diritto di decidere di destinare un bene al patrimonio della sua impresa e, al più tardi alla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul volume d'affari, l'amministrazione fiscale nazionale competente non sia stata messa in condizione di accertare una siffatta destinazione di tale bene mediante una decisione esplicita o indizi sufficienti, essa può negare il diritto a detrazione dell'IVA relativo a detto bene considerando che è stato destinato al patrimonio privato del soggetto passivo, salvo che le modalità giuridiche concrete secondo cui tale facoltà può essere attuata rivelino che quest'ultima non è conforme al principio di proporzionalità".

Fisco

L'annuncio dell'OCSE

Minimum tax: accordo sull'imposta minima del 15%. Quali sono i prossimi passi?

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

Più di 130 Paesi in tutto il mondo hanno firmato l'accordo sulla Global Minimum tax con aliquota al 15%. L'accordo, finalizzato a rivedere radicalmente le regole che definiscono dove e quanto devono pagare le multinazionali relativamente a una o più categorie predefinite di profitti, prevede di riassegnare parte del gettito fiscale delle imprese più grandi e con elevati tassi di redditività ai Paesi in cui le vendite sono effettivamente realizzate (primo pilastro); a ciò si aggiunge un'imposta minima effettiva globale per le società (secondo pilastro). Il piano di attuazione definisce i compiti che l'OCSE dovrà completare entro il 2023 e, al contempo, include disposizioni tecniche e la risoluzione di alcune spinose questioni politiche.

L'OCSE ha pubblicato un **calendario ambizioso** su come intende attuare, passo dopo passo, il nuovo accordo globale per riscrivere le regole fiscali. La definizione dell'agenda dei lavori è utile per comprendere a che punto si trovi effettivamente il cantiere sulla **Global Minimum Tax**.

Venerdì 8 ottobre 2021, infatti, più di 130 Paesi in tutto il mondo hanno firmato un patto per rivedere radicalmente le regole che definiscono dove e quanto pagano le multinazionali relativamente ad una o più categorie predefinite di profitti. In sostanza, il piano di attuazione definisce i compiti che l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico dovrà completare **entro il 2023** e, al contempo, include disposizioni tecniche e la risoluzione di alcune questioni politiche spinose.

L'accordo propone di **riassegnare parte del gettito fiscale** delle imprese più grandi e con elevati tassi di redditività ai Paesi in cui le vendite sono effettivamente realizzate (**primo pilastro**), a cui va aggiunta un'imposta minima effettiva globale per le società (**secondo pilastro**).

È in questo quadro che si inserisce l'ulteriore passo avanti che, lungi dal mettere tutti attorno a un pacchetto dettagliato di nuove regole, evidenzia comunque un ulteriore **progresso** verso un consenso sostenibile, anche se resta ancora molto da lavorare in termini di dettagli.

Il primo pilastro dell'intesa

Il progetto è suddiviso in due sezioni: Importi A e B. L'importo A, che ridistribuisce una frazione dei profitti delle multinazionali verso le giurisdizioni di mercato, influirà in modo diretto sui trattati fiscali bilaterali firmati dai Paesi per evitare la doppia imposizione. In merito, si è deciso che il 25% dei profitti residui di un piccolo gruppo delle società più grandi e redditizie sarà comunque tassabile nelle giurisdizioni in cui le società hanno mercati reali, piuttosto che nei Paesi con

sede centrale in cui attualmente registrano la maggior parte dei loro profitti. Su tale punto, l'OCSE prevede di riscrivere una **convenzione multilaterale**, un trattato firmato dai Paesi partecipanti e di aprirlo alle firme a metà del **2022**.

Naturalmente, quando si crea un nuovo strumento di fiscalità internazionale, i Paesi che lo adottano devono anche decidere come progettare le regole che determinano da dove provengano i profitti destinati ad essere riallocati. Al riguardo, collegare il concetto di profitto residuo a una determinata entità parte di un gruppo transazionale costituisce da sé già un'impresa normativa. Anche perché, a seconda di come tali regole saranno ridisegnate, il peso dell'impatto dell'extra gettito potrebbe ricadere più pesantemente su alcune giurisdizioni piuttosto che su altre. Questo è un nodo chiaramente politico.

Inoltre, l'OCSE spera di rilasciare questo nuovo modello di fiscalità internazionale e relative regole all'**inizio del 2022**, cosicché i Paesi possano adottarne le norme base da applicare all'importo A.

E non è tutto, infatti, l'OCSE parigina continuerà a lavorare anche su alcune questioni chiave come, ad esempio, il funzionamento della **clausola del "porto sicuro"** a certe condizioni.

Per concludere, il **primo pilastro** svolgerà anche un ruolo centrale nel coordinamento dell'**abrogazione** da parte di numerosi Paesi delle **tasse digitali unilaterali** in vigore e che hanno acuito non poco le tensioni commerciali negli anni passati. La convenzione "richiede a tutte le parti di rimuovere le tasse sui servizi digitali e altre misure simili su tutte le società e di impegnarsi a non introdurre tali misure in futuro". La stessa convenzione definirà inoltre quali **misure** sono contrassegnate come **inaccettabili** ai sensi dell'accordo. La modalità per la rimozione delle tasse sui servizi digitali esistenti sarà opportunamente coordinata. Mancano però i dettagli. Una gran mole di lavoro con, sullo

sfondo, l'ombra di una certezza fiscale ancora lontana e nient'affatto facile da intravedere.

Il secondo pilastro dell'intesa

L'imposta effettiva minima del 15% per le società concordata dai Paesi sarà applicata attraverso una serie di regole interagenti:

- la regola dell'inclusione del reddito,
- la regola dei pagamenti sotto-tassati,
- la regola dell'assoggettamento a imposta, o STTR.

L'OCSE si è impegnata a completare le norme alla base del modello per il secondo pilastro **entro la fine di novembre 2021**. Nel frattempo, i tecnici lavoreranno su un progetto di **strumento multilaterale** per l'attuazione della regola dell'assoggettamento alla tassazione da completare per la **metà del 2022**, o al più tardi per la fine del 2022. Tutti i Paesi dovranno sottoscriverlo.

Per l'attuazione un calendario sfidante

A parte le questioni tecniche da risolvere nell'ambito di entrambi i pilastri, il ritmo di attuazione potrebbe rivelarsi una **sfida per alcuni Paesi**, ha avvertito

l'African Tax Administration Forum in una dichiarazione rilasciata venerdì. Secondo le Amministrazioni finanziarie dei **paesi africani**, infatti, l'implementazione delle GloBeRules deve essere eseguita in modo responsabile e in considerazione del fatto che non tutti i Paesi hanno capacità simili nell'attuazione delle regole. E questo vale non soltanto per la stragrande maggioranza delle realtà africane.

Ma questa osservazione cosa comporta?

In realtà, l'agenda OCSE è estremamente ambiziosa e non sembra fare i conti con problematiche non soltanto politiche ma anche tecniche, e non solo sul piano del consenso ma su quello della reale attuazione di una nuova infrastruttura normativa alla base del fisco internazionale e che, una volta elaborata, definita e accolta da tutti gli Stati dovrà comunque scontare un **periodo sperimentale o di transizione** prima di elevarsi a norma di rilevanza globale a 360 gradi. Senza contare i dubbi (rumorosi) che provengono dal Congresso statunitense, dove anche tra i democratici non si vede affatto con favore un accordo che penalizzerà soprattutto le multinazionali USA.

Fisco

Fisco e sostenibilità

Green Deal e Blockchain nell'agenda UE per la politica fiscale

di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente

Una blockchain paneuropea per i servizi pubblici, l'aumento dei finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, la promozione della blockchain per la sostenibilità: sono alcuni dei capisaldi della strategia UE, che mira a regolamentare l'utilizzo di questa tecnologia. Nell'agenda europea della politica fiscale anche il tema della sostenibilità: se già è stata adottata una proposta per il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) per promuovere il percorso verso la neutralità climatica dell'Unione, è comunque necessario integrare l'Emissions Trading System dell'UE con misure aggiuntive. Anche di questo si parlerà nel corso del 9° Forum One FISCALE "La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese", organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con ANDAF, in live streaming martedì 26 ottobre 2021.

Nel dicembre 2019, la Commissione Europea ha approvato il c.d. **Green Deal**, un piano finalizzato al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e a ottenere, entro il 2030, una riduzione delle emissioni pari al 55% rispetto al 1990.

Il carbon pricing riveste un ruolo chiave in questa trasformazione. L'**EU Emissions Trading System** (EU ETS), che l'Unione europea ha introdotto nel 2005 quale primo sistema internazionale di scambio di emissioni al mondo, costituisce una pietra miliare della politica dell'UE volta a contrastare il cambiamento climatico. L'ETS dell'UE si basa sul **principio "cap-and-trade"**. In base a tale disciplina, viene fissato un tetto massimo alla quantità totale di emissioni di certi gas serra (GHG) che gli impianti interessati possono emettere. Fino a tale soglia massima, le imprese ricevono o comprano dei permessi di emissione, che, se necessario, possono scambiare l'una con l'altra. Il limite sul numero totale di emission allowances disponibili assicura che esse abbiano un valore.

Sostenibilità: servono misure aggiuntive

Nonostante la sua portata innovativa, alla luce delle attuali politiche fiscali legate alla sostenibilità, è necessario integrare l'ETS dell'UE con **misure aggiuntive**. La Commissione europea si è pertanto impegnata a completare il sistema ETS con l'introduzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (cd. CBAM, HYPERLINK "<https://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2021/08/30/arrivo-nuova-carbon-tax-frontiere-ue>" **Carbon Border Adjustment Mechanism**). Tale meccanismo garantisce che per i prodotti importati venduti ai consumatori vengano applicati criteri di carbon pricing simili a quelli degli analoghi prodotti nazionali. In particolare, il 14 luglio 2021, nell'ambito del complessivo European Green Deal, la Commissione ha adottato una **proposta per il CBAM**, il cui obiettivo primario è quello di promuovere il percorso verso la neutralità climatica dell'Unione europea, creando

incentivi per tutte le attività industriali a ridurre le greenhouse gas emissions dell'UE.

Nel medesimo pacchetto di riforme è stata anche adottata una proposta di **revisione della Energy Taxation Directive**, che salvaguarderà e migliorerà il mercato unico nonché sosterrà la transizione "verde" stabilendo i giusti incentivi.

La proposta per il CBAM dovrebbe prevenire il rischio di "carbon leakage" e, allo stesso tempo, assicurare la compatibilità con le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). In questo modo, il CBAM dovrebbe contribuire significativamente alla realizzazione degli ambiziosi traguardi climatici stabiliti a livello europeo.

Blockchain da regolamentare

Oggetto di dibattito delle riforme dell'Unione Europea è anche la tematica della digitalizzazione e, in particolare, della **regolamentazione dell'utilizzo della blockchain**.

Da tecnologia poco nota, in breve tempo l'implementazione della blockchain nel settore fiscale è diventata una delle opzioni più discusse da governi, imprese multinazionali ed esperti. La Commissione europea supporta con vigore l'utilizzo della tecnologia blockchain all'interno dei confini europei, purché avvenga nel **rispetto** di determinate **condizioni**.

Gli elementi più significativi della strategia blockchain della Commissione UE includono:

- la costruzione di una **blockchain paneuropea per i servizi pubblici**: il settore pubblico europeo è in primo piano coinvolto nella realizzazione di una propria infrastruttura blockchain. Nel tempo tale progetto includerà l'interoperabilità con le piattaforme del settore privato. La European Blockchain Partnership sta dando vita a questa visione, grazie allo sforzo congiunto dei 27 Paesi dell'UE, della Norvegia, del Liechtenstein e della Commissione europea. Il risultato è la European Blockchain Services Infrastructure (EBSI);
- maggiore **certezza del diritto**: la Commissione

riconosce l'importanza della certezza del diritto e di un regime normativo chiaro e definito nelle aree relative alle applicazioni basate sulla blockchain. Attualmente, sta sviluppando un quadro giuridico volto a favorire l'innovazione nel settore dei beni digitali ("tokenization") e dei contratti intelligenti ("smart contracts"), che protegge i consumatori e fornisce certezza giuridica alle imprese;

- l'aumento dei **finanziamenti per la ricerca e l'innovazione**: l'UE garantisce finanziamenti per la ricerca e l'innovazione in tema blockchain attraverso sovvenzioni e investimenti. Dal 2016-2019, la Commissione ha conferito circa 180 milioni di euro in sovvenzioni attraverso il programma Horizon 2020;

- la promozione della **blockchain per la sostenibilità**: l'UE riconosce il potenziale della blockchain e sostiene l'uso di tale tecnologia per promuovere lo sviluppo economico sostenibile, affrontare il cambiamento climatico e sostenere il Green Deal europeo;

- l'implementazione dell'**interoperabilità** e degli standard: la Commissione crede nell'importanza degli standard nella promozione della tecnologia blockchain. È coinvolta nel lavoro di ISO TC 307, ETSI ISG PDL, CEN-CENELEC JTC19 e IEEE e in ITU-T per quanto riguarda la blockchain, e vuole impegnarsi con tutti gli organismi pertinenti a livello internazionale come l'INATBA;

- il sostegno allo sviluppo delle competenze blockchain:

sono state pianificate iniziative volte allo sviluppo di tali competenze per assicurare che le necessarie skills di alto livello siano disponibili;

- una maggiore **interazione con la comunità**: la Commissione interagisce con il settore privato, il mondo accademico e la comunità blockchain principalmente attraverso 2 organismi:

1. l'International Association of Trusted Blockchain Applications (**INATBA**), un partenariato pubblico privato progettato per riunire i Paesi dell'UE, il settore privato ed altri stakeholders (ad esempio il mondo accademico) al fine di promuovere l'ecosistema blockchain in Europa;

2. lo European Blockchain Observatory and Forum, un progetto pilota finanziato dal Parlamento europeo. Esso mira a riunire le expertise per identificare e monitorare le iniziative riguardanti la blockchain a livello globale. Il suo scopo è quello di creare una source of blockchain knowledge completa e pubblicamente disponibile che supporti l'ecosistema blockchain all'interno dell'UE.

9° FORUM ONE FISCALE - LIVE STREAMING

[La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese](#)

26 ottobre 2021 dalle 10:00 alle 16:00

Accreditato 5 CFP per Dottori commercialisti ed Esperti Contabili e Consulenti del lavoro

[Iscriviti gratis](#)

[Accedi a tutti i contenuti di One FISCALE Gratis per 30 giorni](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Rideterminazione anche parziale del valore fiscale di un terreno edificabile già rivalutato

In tema valore fiscalmente riconosciuto della parte edificabile, non costituisce elemento ostativo alla possibilità di procedere ad una successiva rideterminazione la circostanza che quest'ultima interesserà solo una parte del terreno oggetto della prima rivalutazione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 704 del 14 ottobre 2021 con cui ha specificato che per limitare la rivalutazione solo alla porzione di area edificabile è sufficiente che nell'atto di perizia venga fatto riferimento allo strumento urbanistico che la delimita, senza che sia necessario procedere ad un preventivo frazionamento della particella.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 704 in data 14 ottobre 2021, in tema di determinazione del valore fiscalmente riconosciuto della parte edificabile di un terreno già rivalutato, ai fini della plusvalenza da cessione, e della quota scomputabile dell'imposta sostitutiva versata, in caso di seconda rivalutazione parziale.

La legge finanziaria 2002 ha consentito ai contribuenti che detenevano, alla data del 1° gennaio 2002, terreni edificabili e con destinazione agricola di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.

Disposizioni successive al 2002 hanno modificato la data a cui fare riferimento per il possesso dei beni, la misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta ed i termini per l'effettuazione dei richiamati adempimenti.

L'articolo 1, commi 1122 e 1123 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha previsto anche per il periodo di imposta 2021 la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto dei suddetti terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2021. Il termine ultimo per l'effettuazione dei relativi adempimenti, inizialmente fissato al 30 giugno 2021, è stato successivamente prorogato, con la conversione con modificazioni del decreto legge n. 73 del 2021 (decreto Sostegni bis) avvenuta con la legge n. 106 del 2021, al 15 novembre 2021.

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali ed i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione

in Italia possono fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto del costo di acquisto di detti beni posseduti al di fuori del regime d'impresa, così come rideeterminato secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, ai fini del calcolo dei redditi diversi.

Per poter utilizzare il valore rivalutato in luogo del costo storico, e considerare così la procedura di rivalutazione perfezionata, il contribuente è tenuto al versamento di un'imposta sostitutiva, parametrata al valore risultante da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.

Il versamento di suddetta imposta, corrispondente per il 2021 all'11 per cento del valore risultante dalla perizia, ai fini del perfezionamento della procedura deve avvenire per intero o, nel caso di rateazione, tramite il pagamento della prima rata. In questo ultimo caso il dovuto è suddivisibile in massimo tre rate annuali, di pari importo del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, prevede che i soggetti che si avvalgono della rideeterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. In alternativa, secondo quanto previsto dalla successiva lettera ff), sarà possibile chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata.

Il termine di decadenza per la richiesta decorrerà dalla data in cui si verificherà la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell'intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell'ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di procedere ad una nuova rideterminazione del valore del terreno, è facoltà del contribuente procedere ad una nuova rideterminazione, anche nel caso in cui l'ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.

In tali casi, sarà possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni oppure, in alternativa, il contribuente potrà presentare istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato, nei termini richiamati in precedenza. L'importo del rimborso non potrà comunque essere superiore all'importo dovuto in base all'ultima

rideterminazione del Pagina 4 di 6 valore effettuata.

Con riferimento alla rivalutazione parziale di aree ricomprese nella medesima particella ma per le quali gli strumenti urbanistici prevedano destinazioni differenziate, dichiarando edificabile sola una porzione della stessa, la circolare n. 81/E del 6 novembre 2002, al paragrafo 2.3, oltre a richiamare la necessità che il terreno stimato sia individuato con esattezza nella perizia giurata, in modo che sia facilmente riscontrabile la corrispondenza tra l'area rivalutata ed il valore indicato nella perizia, specifica altresì che per limitare la rivalutazione solo alla porzione di area edificabile è sufficiente che nell'atto di perizia venga fatto riferimento allo strumento urbanistico che la delimita, senza che sia necessario procedere ad un preventivo frazionamento della particella, tenuto conto che il principio di trasparenza dell'azione amministrativa richiede una precisa individuazione dell'oggetto del provvedimento e che, di conseguenza, la porzione di area edificabile sarà già stata opportunamente identificata in sede di predisposizione o di variazione del Piano Regolatore. Ne consegue che non costituisce elemento ostativo alla possibilità di procedere ad una successiva rideterminazione la circostanza che quest'ultima interesserà solo una parte del terreno oggetto della prima rivalutazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14/10/2021, n. 704](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus anche per ricostruzione muro di contenimento antisismico: serve valutazione del professionista

L'eventuale riconducibilità dell'intervento di consolidamento del muro di contenimento dell'immobile, e ricostruzione dello stesso con criteri antisismici, al fine di garantire un adeguato confinamento del terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti tra quelli ammessi al Superbonus potrà essere valutata dal professionista incaricato di asseverare l'efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 697 dell'11 ottobre 2021 con cui ha specificato che in tal caso sono necessari accertamenti di tipo tecnico.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 706 del 14 ottobre 2021 riguardante il **superbonus**.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**) effettuati su unità immobiliari residenziali.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Con riferimento agli interventi trainanti finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, non va peraltro verificato se gli immobili oggetto di intervento sono funzionalmente indipendenti e dotati di accesso autonomo in quanto il citato comma 4, al contrario dei precedenti commi 1 e 2, non richiama ai fini del Superbonus tali caratteristiche.

Con riferimento **all'ambito oggettivo** di applicazione dell'agevolazione del Superbonus, rientrano, ai sensi del summenzionato comma 4 del citato articolo 119 del decreto Rilancio gli interventi indicati nell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

Si tratta, in particolare degli interventi per la messa in **sicurezza statica** delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Ai sensi del citato articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del DL n. 63 del 2013, gli interventi in questione - inclusi quelli dai quali derivi la riduzione di una o due classi di rischio sismico - sono **ammessi alle agevolazioni fiscali** a condizione, tra l'altro, che:

- le relative **procedure autorizzatorie** siano iniziate

dopo il 1° gennaio 2017, ovvero, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, che i titoli abilitativi siano stati rilasciati dopo il 1° gennaio 2017;

- riguardino edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003

Infine, secondo quanto previsto dal comma 13, lettera b), dell'articolo 119 del decreto Rilancio, per i suddetti interventi antisismici, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è **asseverata** dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.

Nel medesimo decreto sono altresì specificate le **linee guida** per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di **professionisti abilitati**, dell'efficacia degli interventi effettuati.

La risposta al quesito se l'intervento di consolidamento del muro di contenimento dell'immobile, e ricostruzione dello stesso con criteri antisismici, al fine di garantire un adeguato confinamento del terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti, possa rientrare tra quelli antisismici ammessi al Superbonus, necessita di accertamenti di tipo tecnico.

Quindi l'eventuale riconducibilità dell'intervento a quelli ammessi al Superbonus potrà essere valutata dal professionista incaricato di asseverare l'efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14/10/2021, n. 706

Fisco

La circolare n. 12/E

Bonus "Prima casa under 36": a chi si applica e in quali casi

Gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria possono accedere al bonus "Prima casa under 36". Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12 del 14 ottobre 2021. Il bonus è riservato ai soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non

superiore a 40mila euro annui. Per cui, il contribuente, al momento della stipula dell'atto, deve dichiarare di avere un valore Isee non superiore a 40mila euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 12 del 14 ottobre 2021, concernente il nuovo bonus prima casa per gli **under 36**.

Il nuovo provvedimento di prassi chiarisce l'ambito di applicazione della nuova misura di cui possono beneficiare i giovani con meno di 36 anni e con un **Isee** non superiore a **40mila euro** che acquistano un'abitazione entro il 30 giugno 2022.

Il provvedimento punta a favorire l'**acquisto della casa** di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore come l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d'imposta in caso di acquisto soggetto a Iva.

In particolare, il documento di prassi chiarisce che il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell'immobile agevolato, come il box ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva.

Il bonus "**Prima casa under 36**", che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Come chiarito dall'Agenzia, il bonus è riservato ai soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40mila euro annui.

Inoltre, il contribuente, al momento della stipula dell'atto, deve dichiarare di avere un valore Isee non superiore a **40mila euro** e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità (o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell'atto).

L'agevolazione prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all'acquisto delle pertinenze dell'abitazione principale. In primo luogo, è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d'imposta pari all'imposta pagata per l'acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24.

Tra l'altro, con il bonus prima casa under 36 non è dovuta l'imposta sostitutiva delle imposte di registro,

di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Per godere dell'esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o in un documento allegato.

Nella circolare è data importanza anche ai contratti **preliminari di compravendita**, che non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.

In ogni caso, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di **compravendita**, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell'imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell'articolo 77 del TUR.

Diversamente gli immobili acquistati tramite **asta giudiziaria** possono accedere comunque al beneficio.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, circolare 14/10/2021, n. 12

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Carried interest anche in caso di conversione degli SFP in azioni ordinarie

In tema di carried interest, la conversione degli SFP, strumenti finanziari partecipativi, in azioni ordinarie a seguito del verificarsi dell'evento di liquidità si qualifica quale corresponsione in natura di un reddito di capitale (extra rendimento), comportando il conseguente obbligo di sostituzione d'imposta a carico della Società. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 705 del 14 ottobre 2021 con cui ha specificato che in tal caso assume rilevanza il fatto che siano stati raggiunti i risultati minimi previsti dai regolamenti SPF ed è conseguentemente maturato il diritto per i manager di vedersi riconosciuto il diritto patrimoniale rafforzato.

Con le risposte a interpello n. 705 del 14 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **carried interest**.

L'articolo 60 del DL n. 50 del 2017 stabilisce che i proventi derivanti dalla **partecipazione**, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di

controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi.

Tale qualificazione reddituale è subordinata dalla norma alla presenza di alcuni requisiti volti a garantire le **finalità di allineamento** di interessi e rischi, in assenza dei quali i proventi percepiti dai suddetti soggetti su azioni, quote o strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati devono essere qualificati come redditi di lavoro (dipendente, assimilato o autonomo) o redditi di natura finanziaria a seconda delle circostanze.

Come chiarito con la circolare 16 ottobre 2017, n. 25/E, i proventi presi in considerazione dall'articolo 60 del decreto legge sono quelli relativi ad azioni, quote o **strumenti finanziari** aventi diritti patrimoniali rafforzati e si configurano quale diritto a ricevere una parte dell'utile complessivo generato dall'investimento in misura più che proporzionale all'investimento stesso.

La **conversione degli SFP** in azioni ordinarie a seguito del verificarsi dell'evento di liquidità si qualifica quale corresponsione in natura di un reddito di capitale (extra rendimento), comportando il conseguente obbligo di sostituzione d'imposta a carico della Società.

In tal caso assume rilevanza il fatto che siano stati raggiunti i risultati minimi previsti dai regolamenti SPF ed è conseguentemente maturato il diritto per i manager di vedersi riconosciuto il diritto patrimoniale rafforzato.

La modalità di riconoscimento del diritto patrimoniale rafforzato attraverso la conversione degli SFP in azioni ordinarie rappresenta una modalità alternativa alla corresponsione dello stesso in denaro. La suddetta conversione, pertanto, determina l'emersione a favore dei manager del diritto patrimoniale rafforzato.

In particolare, la conversione degli SPF in azioni ordinarie rappresenta un evento realizzativo ai fini fiscali di un provento imponibile pari alla differenza tra il valore normale delle azioni ricevute e il costo o valore di sottoscrizione degli SFP. Tale importo, rappresentativo **dell'extra-rendimento** spettante rappresenta un reddito di capitale.

In occasione della conversione degli SPF in azioni ordinarie, prodromica alla successiva cessione delle azioni medesime ad un terzo acquirente, sorgerà in capo alla Società, in qualità di sostituto d'imposta, l'obbligo di operare la ritenuta nella misura del 26 per cento. La successiva cessione delle azioni ordinarie ricevute in sede di **conversione** potranno rilevare ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, interpello 14/10/2021, n. 705

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Redditi derivanti da contratto "differenziale": la qualificazione come redditi di natura finanziaria

Nell'ambito della qualificazione dei redditi di natura finanziaria, la norma del tuir identifica le fattispecie che intende sottoporre a tassazione sulla base degli effetti giuridici che i contratti sono volti a produrre, anziché mediante le denominazioni con le quali vengono di solito individuati nella prassi corrente, denominazioni che sovente generano incertezza, essendo stato acclarato che talvolta con le stesse denominazioni vengono individuate tipologie di contratti fra loro differenti e che, per contro, con denominazioni diverse sono individuate identiche tipologie di contratti. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 708 del 14 ottobre 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 708 del 14 ottobre 2021 in tema di qualificazione redditi di natura finanziaria art. 67, comma 1 lett. c-quater) del TUIR derivanti da contratto "differenziale".

L'articolo 67, comma 1, lettera c-quater) del Tuir prevede che costituiscono redditi diversi di natura finanziaria i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti.

Come chiarito nella Circolare 24 giugno 1998, n. 165/E, la disposizione identifica le fattispecie che intende sottoporre a tassazione sulla base degli effetti giuridici che i contratti sono volti a produrre, anziché mediante le denominazioni con le quali vengono di solito individuati nella prassi corrente, denominazioni che sovente generano incertezza, essendo stato

acclarato che talvolta con le stesse denominazioni vengono individuate tipologie di contratti fra loro differenti e che, per contro, con denominazioni diverse sono individuate identiche tipologie di contratti.

Per questi motivi il legislatore ha ritenuto opportuno distinguere - sulla base degli effetti giuridici che ne scaturiscono - due diverse categorie di contratti a termine e cioè:

- quella dei contratti a termine di tipo traslativo, che sono quelli da cui deriva l'obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute estere, metalli preziosi o merci (ad esempio, "futures", "options", contratti derivati su altri contratti derivati, vendite a termine eseguibili in forma differenziale);

- quella dei contratti a termine di tipo differenziale, che sono quelli da cui deriva l'obbligo di effettuare o ricevere a termine uno o più pagamenti commisurati a tassi d'interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi, di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria (ad esempio, "futures" su indici, "options" su indici, "cross currency swap" e "interest rate swap").

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14/10/2021, n. 708

Fisco

Corte di Giustizia UE

Destinazione del bene: la mancata comunicazione incide sulla detraibilità dell'IVA

La Direttiva IVA non osta a disposizioni nazionali interpretate da un giudice nazionale in modo tale che, qualora un soggetto passivo abbia il diritto di decidere di destinare un bene al patrimonio della sua impresa e, al più tardi alla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul volume d'affari, l'amministrazione fiscale nazionale competente non sia stata messa in condizione di accertare una siffatta destinazione di tale bene mediante una decisione esplicita o indizi sufficienti, essa può negare il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativo a detto bene considerando che è stato destinato al patrimonio privato del soggetto passivo, salvo che le modalità giuridiche concrete secondo cui tale facoltà può essere attuata rivelino che quest'ultima non è conforme al principio

di proporzionalità. E' quanto dichiarato dalla Corte di Giustizia Ue nelle cause riunite C-45/20 e C-46/20.

La Corte di Giustizia Ue è stata interpellata nelle cause (riunite) n. C-45/20 e C-46/20 per fornire chiarimenti in merito al diniego, da parte delle amministrazioni fiscali, di detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) effettuate a motivo della mancata comunicazione circa la **destinazione del bene**, riconoscibile dall'amministrazione fiscale prima della scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul volume d'affari.

In sostanza il giudice del rinvio chiede se l'articolo 168, lettera a), della direttiva IVA, in combinato disposto con l'articolo 167 di quest'ultima, debba essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali interpretate da un giudice nazionale in modo tale che qualora un soggetto passivo abbia il diritto di decidere di destinare un bene al patrimonio della sua impresa e, al più tardi alla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul volume d'affari, l'amministrazione fiscale nazionale competente non sia stata messa in condizione di accertare una siffatta destinazione di tale bene mediante una decisione esplicita o indizi sufficienti, essa può **negare il diritto a detrazione dell'IVA** relativo a detto bene considerando che è stato destinato al patrimonio privato del soggetto passivo.

Sentenza della Corte

La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 14 ottobre 2021, in riferimento alle condizioni alle quali è subordinato il diritto, di un soggetto passivo, di decidere di destinare un bene al patrimonio della sua impresa, premette innanzi tutto che secondo la giurisprudenza costante, il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall'IVA di cui sono debitori l'IVA dovuta o versata a monte per i beni acquistati e i servizi loro prestati costituisce un **principio fondamentale** del sistema comune dell'IVA istituito dalla normativa dell'Unione. Tale diritto, previsto agli articoli 167 e seguenti della direttiva IVA, costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.

Il diritto alla detrazione dell'IVA è soggetto al **rispetto delle condizioni sostanziali e formali** previste dalla direttiva IVA e in forza dell'articolo 168, lettera a), della direttiva IVA, i beni per i quali il soggetto passivo intende far valere il diritto alla detrazione devono essere stati acquistati da quest'ultimo in tale qualità al momento dell'acquisizione. Inoltre, tali beni devono

essere utilizzati, a valle, dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e devono essere forniti, a monte, da un altro soggetto passivo.

Il principio fondamentale della neutralità dell'IVA esige che la detrazione dell'IVA pagata a monte venga **riconosciuta** se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, quand'anche taluni requisiti formali siano stati disattesi dai soggetti passivi.

Per beni che possono essere utilizzati a fini sia professionali sia privati, un soggetto passivo ha il diritto, ai fini dell'IVA, di decidere in merito alla loro **destinazione al patrimonio della sua impresa**:

- se il soggetto passivo sceglie di trattare beni d'investimento utilizzati a fini professionali e a fini privati come beni d'impresa, l'IVA dovuta a monte sull'acquisto di tali beni è in linea di principio integralmente e immediatamente detraibile ma limitatamente alla parte di uso dei beni ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo;

- se un soggetto passivo sceglie di inserire un bene d'investimento solo parzialmente nella sua impresa, l'IVA dovuta a monte sul suo acquisto è, in linea di principio, detraibile solo fino a concorrenza del suo uso effettivo per le esigenze dell'impresa.

La Corte rileva che, al momento dell'acquisto di siffatti beni, è la scelta del soggetto passivo di agire in tale qualità, vale a dire per le esigenze della propria attività economica, che determina l'applicazione del sistema dell'IVA e, di conseguenza, del meccanismo di detrazione. Ne consegue che tale scelta costituisce, **una condizione sostanziale** del diritto a detrazione. Inoltre, le detrazioni dell'IVA operate da soggetti passivi nelle loro dichiarazioni fiscali **sono idonee a dimostrare una siffatta decisione di destinazione** qualora ne siano la conseguenza. Detrazioni siffatte costituiscono altresì un indizio del fatto che un soggetto passivo ha inteso destinare un bene alla sua impresa al momento del suo acquisto.

Conformemente all'articolo 250, paragrafo 1, della direttiva IVA, in combinato disposto con l'articolo 252 di quest'ultima, la normativa nazionale deve prevedere l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare una dichiarazione IVA contenente tutti i dati necessari per determinare l'importo esigibile e quello delle detrazioni da operare relative a un periodo d'imposta della durata massima di un anno, e ciò entro un termine che non può superare di due mesi la scadenza di ogni periodo d'imposta.

Inoltre, l'articolo 261, paragrafo 1, di tale direttiva consente agli Stati membri di chiedere al soggetto passivo una dichiarazione vertente su tutte le operazioni effettuate nell'anno precedente, che contenga tutti i

dati summenzionati, senza tuttavia fissare un termine per la presentazione di tale dichiarazione.

Alla luce di tali disposizioni, la Corte dichiara che la direttiva IVA non osta agli obblighi che, come quelli applicabili nel caso di specie, impongono ai soggetti passivi di portare a conoscenza dell'amministrazione fiscale la loro decisione di destinare un bene d'investimento al patrimonio della loro impresa procedendo alle corrispondenti detrazioni nelle loro dichiarazioni IVA provvisorie e nella loro dichiarazione annuale relativa all'imposta sul volume d'affari che deve essere presentata a tale amministrazione al più tardi nei cinque mesi successivi all'anno in cui tale decisione di destinazione è stata adottata.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Corte di Giustizia UE, sentenza 14/10/2021, cause n. C-45/20, C-46/20

Fisco

In G.U.

Italia - Giamaica: entrato in vigore l'accordo per eliminazione delle doppie imposizioni

È entrato in vigore l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018. Lo ha comunicato Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale mediante un comunicato stampa pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 12 ottobre 2021.

In Gazzetta Ufficiale n. 244 del 12 ottobre 2021 è stato pubblicato un comunicato stampa del **Ministero degli affari esteri** e della cooperazione internazionale, riguardante l'accordo tra Italia e Giamaica.

Il comunicato rende noto che è entrato in vigore l'Accordo tra il Governo della Repubblica **italiana** e il Governo di **Giamaica** per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.

Infatti, si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul

reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 93 del 17 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 5 agosto 2020.

L'accordo è entrato in vigore il **28 agosto 2021**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, comunicato 12/10/2021 (G.U. 12/10/2021, n. 244)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Cfp "Sostegni" e "Sostegni-bis alternativo": domande dal 14 ottobre al 13 dicembre 2021

Dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre 2021 i contribuenti possono richiedere i contributi a fondo perduto "Sostegni" e/o "Sostegni-bis alternativo" con apposita istanza, da presentare esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 268440 del 13 ottobre 2021, con cui ha ricordato che le nuove agevolazioni spettano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra dieci e quindici milioni di euro.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 268440 in data 13 ottobre 2021 riguardante la Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto per i soggetti con ricavi compresi nel 2019 fra 10 e 15 milioni, ossia contributo "Sostegni" e/o contributo "Sostegni-bis alternativo".

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", l'articolo 1, comma 30-bis del Dl n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, ha esteso l'erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, e dai commi da 5 a 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, **titolari di partita IVA** residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel

secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiore a dieci milioni di euro e fino a quindici milioni di euro.

Le nuove agevolazioni spettano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra dieci e quindici milioni di euro.

Ulteriore requisito per la richiesta del **contributo "Sostegni"** è l'aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello dell'anno 2019, mentre ulteriore requisito per la richiesta del **contributo "Sostegni-bis alternativo"** è l'aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.

In ogni caso non possono accedere ai contributi i soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti-legge, gli enti pubblici (art. 74 del Tuir), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

Preleva l'istanza per contributi a fondo perduto - decreto sostegni e sostegni-bis

Come presentare l'istanza

I contribuenti possono richiedere i contributi a fondo perduto con **apposita istanza**, da presentare esclusivamente utilizzando i **servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate, a partire dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre 2021.

In questo periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell'Istanza precedentemente trasmessa.

Nell'istanza devono essere indicati i **codici fiscali** del richiedente, dell'eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l'**Iban** del conto corrente su cui ricevere l'accredito.

A seguito della presentazione dell'Istanza è rilasciata una **prima ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico l'Agenzia delle entrate effettua dei controlli sulle informazioni contenute **nell'Istanza** e, in caso di superamento degli stessi, comunica l'avvenuto mandato di **pagamento dei contributi** (ovvero il riconoscimento dei contributi nel caso di scelta di utilizzo

degli stessi come crediti d'imposta) nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" - sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.

Nel caso in cui l'Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento o del riconoscimento del **credito d'imposta** non è possibile trasmettere ulteriori istanze.

I contributi vengono erogati **mediante bonifico** o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in **compensazione**.

I contributi su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti, nella loro totalità, come crediti di imposta, da utilizzare esclusivamente in **compensazione**.

Come calcolare i contributi

Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare i contributi spettanti, la differenza tra le medie mensili viene moltiplicata per una percentuale specifica, a seconda dell'oggetto della domanda.

Se viene richiesto esclusivamente il **contributo "Sostegni"**, l'importo è ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In questo caso viene riconosciuto anche il **contributo "Sostegni-bis automatico"** (art. 1, commi da 1 a 3, del Dl n. 73/2021).

Se si richiede esclusivamente il **contributo "Sostegni-bis alternativo"** il contributo è pari al 30 per cento della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.

Se vengono **richiesti entrambi**, per il contributo "Sostegni-bis alternativo" si applica la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per tutti i soggetti l'importo di ciascun contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.

Il provvedimento prevede anche che l'Agenzia delle Entrate debba effettuare dei **controlli** per valutare l'esattezza e la coerenza dei dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell'Istanza.

Inoltre l'Agenzia effettua **ulteriori controlli** anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei

corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA, nonché ai dati delle dichiarazioni IVA e redditi.

Infine il provvedimento individua anche la modalità di **restituzione dei contributi**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 13/10/2021, n. 268440

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Capogruppo non residente e ex dipendenti: quando non si applica l'obbligo di sostituzione d'imposta

La Capogruppo non residente, in relazione ai beneficiari del piano di Restricted Stock Units (RSU) che non abbiano più in essere alcun rapporto di lavoro subordinato e/o collaborativo con la stessa, non è tenuta ad assolvere gli obblighi di sostituzione d'imposta in quanto non è il soggetto che assegna le azioni e i lavoratori destinatari di tali "valori" non sono suoi dipendenti. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 707 del 14 ottobre 2021. Sarà cura dei singoli ex dipendenti presentare la dichiarazione dei redditi nel nostro Paese nel periodo d'imposta in cui esercitano l'opzione relativamente ai redditi che sono soggetti a tassazione in Italia e, conseguentemente, versare le imposte dovute all'Erario italiano.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 707 del 14 ottobre 2021 in tema di obbligo di sostituzione d'imposta derivanti dall'assegnazione di azioni per la partecipazione a piani di Restricted Stock Units (RSU) da parte della propria Capogruppo ad ex dipendenti della Società medesima.

L'articolo 49 del Tuir definisce redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

Per la relativa determinazione il successivo articolo 51 stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Rientrano, pertanto, in tale ultima disposizione anche i compensi in natura, tra i quali vanno annoverate le

assegnazioni di titoli e diritti, stimati in base al loro "valore normale", così come determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir.

Ai fini dell'individuazione del periodo di imposta in cui considerare prodotto il reddito, occorre avere riguardo al momento in cui le RSU si convertono in azioni, non rilevando l'effettiva consegna del titolo o le annotazioni contabili successive.

Occorre evidenziare che l'espressione i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe include anche i redditi in natura, tra cui si collocano, tra l'altro, le stock options, alle quali possono essere equiparate le RSU.

La potestà impositiva dello Stato della fonte è subordinata alla condizione che tali compensi in natura derivino da un'attività di lavoro dipendente svolta in detto Stato, non rilevando l'eventuale diverso momento in cui il reddito è corrisposto e la circostanza che la tassazione avvenga in un periodo d'imposta successivo, in cui il dipendente non lavora più in detto Stato. Infine, stabilire se, e in che misura, una stock option sia collegabile ad attività di lavoro dipendente svolta in un dato Stato implica una valutazione che deve essere effettuata in ciascun caso esaminando tutti gli elementi rilevanti, comprese le condizioni contrattuali del piano, correlati alla suddetta attività lavorativa.

Nell'alveo dei soggetti qualificabili quali sostituti d'imposta, tra l'altro, ci sono le società per azioni e le società non residenti nel territorio dello Stato. L'obbligo di sostituzione grava sulle società non residenti solo nell'ipotesi in cui corrispondano redditi di lavoro dipendente attraverso stabili organizzazioni in Italia, ovvero siano obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi nel nostro Paese.

Quindi gli obblighi di sostituzione sono ascrivibili solo a quei soggetti non residenti che abbiano una stabile organizzazione nel nostro Paese, dal cui reddito deducono come costo del lavoro il reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta.

La Capogruppo non residente, in relazione ai beneficiari del piano di Restricted Stock Units (RSU) che non abbiano più in essere alcun rapporto di lavoro subordinato e/o collaborativo con la stessa, non è tenuta ad assolvere gli obblighi di sostituzione d'imposta in quanto non è il soggetto che assegna le azioni e i lavoratori destinatari di tali "valori" non sono suoi dipendenti.

Invece, sarà cura dei singoli ex dipendenti presentare la dichiarazione dei redditi nel nostro Paese nel periodo d'imposta in cui esercitano l'opzione relativamente ai redditi che sono soggetti a tassazione in Italia e, conseguentemente, versare le imposte dovute

all'Erario italiano.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14/10/2021,
n. 707

Lavoro e Previdenza

Adempimenti del datore di lavoro

Green pass al via. Attenzione a sanzioni e controlli

di Paolo Stern, di Gianluca Petricca - Consulenti del lavoro Nexumstp S.p.A

Entra in vigore l'obbligo del possesso (e di esibizione su richiesta) del green pass per accedere ai luoghi di lavoro. E' pertanto necessario fare il punto su quello che imprese e consulenti devono mettere in pratica. Il decreto Capienze ha introdotto la possibilità per il datore di lavoro di conoscere con anticipo se il lavoratore sia in possesso o meno di un green pass valido al fine di pianificare per tempo le attività lavorative e sopperire alle eventuali carenze di personale. Inoltre i DPCM del 12 ottobre ha aperto alla possibilità di utilizzare piattaforme telematiche e ulteriori modalità di controllo oltre la nota app VerificaC19.

Da oggi, 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, per accedere nei luoghi di lavoro sarà necessario essere in possesso della certificazione verde covid 19 (cosiddetto **green pass**).

L'obbligo introdotto con il decreto-legge 127 del 21 settembre 2021, riguarda tutti i **lavoratori del settore privato** senza distinzione di categoria o genere.

Il possesso del green pass è infatti requisito necessario per tutti quei soggetti, siano essi **lavoratori subordinati, autonomi, liberi professionisti**, che accedono ai luoghi di lavoro per svolgere una prestazione lavorativa, anche in virtù di contratti cosiddetti esterni (si pensi al classico caso dell'appalto o della somministrazione).

La nuova disposizione interesserà come specificato dalla norma stessa anche tutti quei soggetti che accedono ad un luogo di lavoro per svolgere una **attività di formazione o di volontariato**.

L'obbligo come ricordato dalle risposte alle Frequently Asked Questions (**FAQ**) pubblicate sul sito del Governo, interessa anche lo stesso **datore di lavoro** nel momento in cui accede al luogo di lavoro per svolgere la propria attività lavorativa. La finalità del nuovo obbligo evidentemente, come espresso dalla disposizione di legge stessa, è quella di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS - coV - 2, nei luoghi di lavoro.

Green pass: cosa attesta

Il green pass è rilasciato a seguito di:

- effettuazione del **ciclo vaccinale** (la certificazione verde è rilasciata anche contestualmente alla effettuazione della prima dose ed ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
- **guarigione** da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- **tampone con risultato negativo**. La validità del green pass rilasciato a seguito dell'effettuazione con esito negativo del tampone rapido antigenico è pari a 48 ore. Nel caso dell'effettuazione di un tampone molecolare (anche salivare) la validità del green pass è stata

recentemente estesa a 72 ore secondo quanto disposto dal decreto legge n. 111 del 2021 convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 24 settembre 2021.

Lavoratore senza green pass: le conseguenze

Il lavoratore sprovvisto di green pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro, fermo restando il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, è considerato **assente ingiustificato** (fino alla presentazione della certificazione verde covid 19) senza diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento. L'assenza ingiustificata non comporta comunque conseguenze disciplinari.

Diversamente per i casi di violazione dell'obbligo (ad esempio nel caso in cui il lavoratore si introducesse nel luogo di lavoro senza green pass o a verifica ne risultasse sprovvisto), oltre all'assenza ingiustificata senza diritto alla retribuzione, la disposizione di legge prevede pesanti **sanzioni amministrative** (da euro 600 a euro 1.500) fermo restando comunque il diritto per il datore di lavoro di procedere a provvedimenti disciplinari secondo le regolamentazioni di legge e di contratto.

Controlli sul green pass del datore di lavoro

Il datore di lavoro, a partire dal 15 ottobre, ha l'obbligo di effettuare i controlli sul possesso del green pass da parte dei soggetti che accedono ai luoghi di lavoro per svolgere la prestazione lavorativa. L'attività di controllo potrà essere delegata a **soggetti formalmente incaricati**.

Le aziende devono inoltre aver definito le modalità operative attraverso le quali organizzare le verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori, tenendo in debita considerazione le indicazioni fornite dalla stessa disposizione di legge, la quale prevede che i controlli possano essere effettuati, **anche a campione** (indicativamente e in analogia a quanto previsto per la PA almeno il 20%), prioritariamente, ove possibile, al momento dell'accesso nei luoghi di lavoro.

Proprio sulle modalità e tempistiche di effettuazione

dei controlli, si sono concentrati i **timori delle aziende** che, vista l'ampiezza della disposizione di legge e considerando inoltre le indicazioni del Garante della Privacy circa l'impossibilità di ricevere e conservare informazioni sulla scadenza delle certificazioni verdi, hanno manifestato il timore di gravi ripercussioni e conseguenze sia in termini di organizzazione aziendale, che in termini di programmazione e gestione delle stesse attività produttive, che potrebbero fortemente risentire della farraginosità delle operazioni di verifica, generando di fatto l'interruzione di alcuni servizi (si pensi ad esempio alle **aziende di trasporto** che potrebbero non essere in grado di garantire il servizio per l'assenza ingiustificata e non programmabile di eventuali autisti non dotati di green pass o con green pass non valido o scaduto).

Comunicazione preventiva da parte dei lavoratori

Per cercare di venire incontro alle esigenze delle aziende di garantire l'attività produttiva pur confermando l'architettura sostanziale della norma, il Governo è intervenuto con una disposizione contenuta all'interno del cosiddetto decreto Capienze.

L'art. 3 del decreto-legge 8 ottobre 2021 n. 139 aggiunge al decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito in legge con modificazioni nella legge 17 giugno 2021 n. 87, l'art. 9 octies (modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi covid - 19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro). In virtù delle suddette disposizioni, per specifiche esigenze organizzative volte a garantire una efficace programmazione dell'attività lavorativa (quali ad esempio turni) il datore di lavoro, potrà richiedere ai lavoratori, i quali saranno tenuti a rispondere, di comunicare con un preavviso adeguato e necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative un eventuale mancato possesso del green pass.

Il datore di lavoro potrà quindi **gestire per tempo eventuali e temporanee carenze di personale** dovute al mancato possesso di green pass da parte dei

lavoratori. La norma non fornisce ulteriori specificazioni né con riferimento alle esigenze organizzative che, in quanto specifiche potranno essere declinate in funzione delle diverse e peculiari esigenze aziendali, né con riferimento all'ampiezza del preavviso, che potrà essere comunque **adeguato in funzioni delle esigenze organizzative** da gestire (Si pensi ad esempio a turni di lavoro per garantire i servizi pubblici essenziali).

Verifiche automatizzate

Per riscontrare le esigenze delle aziende e scongiurare possibili conseguenze organizzative e ritardi delle attività produttive il DPCM del 12 ottobre ha introdotto, come semplificazione alle attività di verifica e controllo, ulteriori e aggiuntive modalità, anche massive, di verifica del green pass che si aggiungono all'utilizzo dell'applicazione VerificaC19.

Il datore di lavoro privato al fine della verifica del green pass potrà quindi servirsi di:

- **App VerificaC19** scaricata su device forniti al personale incaricato delle verifiche e controlli;
- Per le **aziende oltre i 50 dipendenti**: apposita funzionalità resa disponibile dal sito dell'INPS per verifiche effettuate anche in modalità massiva (per gruppi di codici fiscali);
- utilizzando **specifico software** (reso disponibile open source) da integrare con i sistemi interni di rilevazione automatizzata delle presenze.

Non bisogna avere la sfera di cristallo per immaginare che da qui a fine anno **registreremo novità e semplificazioni di sistema** per superare le difficoltà che inevitabilmente l'applicazione delle nuove disposizioni sta creando a diverse realtà produttive.

Leggi anche Green pass con sistemi di controllo automatizzato: cosa cambia per i datori di lavoro

È auspicabile che il Garante della privacy riveda la sua posizione sulla impossibilità, da parte del datore di lavoro, di conoscere la scadenza del green pass ma soprattutto che la materia esca da strumentazioni ideologiche che nulla hanno a che fare con il mondo del lavoro.

Lavoro e Previdenza

Per la piccola media industria

CCNL metalmeccanici Confapi: nuovi obblighi per le aziende nel mese di ottobre

di Ernesto Palomba, di Giampiero Corsi - Consulenti del lavoro in Roma

Con l'accordo di rinnovo del 26 maggio 2021 sono state introdotte importanti novità sugli istituti contrattuali del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti - Unionmeccanica Confapi, alcune delle quali devono essere gestite dai datori lavoro nel mese di ottobre 2021. In particolare, entrano a regime le misure sul sistema di inquadramento del personale e vanno finalizzati gli adempimenti per la gestione della "quota integrativa straordinaria" destinata alle sigle sindacali a fronte dell'attività negoziale resa per il rinnovo del CCNL.

L'accordo di rinnovo del 26 maggio 2021 ha introdotto importanti novità per ciò che attiene gli istituti contrattuali del CCNL per i lavoratori addetti alla **piccola e media industria metalmeccanica**, orafa ed alla installazione di impianti - Unionmeccanica Confapi.

Alcune tra le modifiche introdotte dovranno essere gestite a breve dai datori lavoro. Nel mese di ottobre:

- diventano operative le misure stabilite in materia di **inquadramento del personale**, le quali hanno definito una nuova disciplina relativa alla 1^a categoria, con previsione della graduale soppressione di detta categoria per la quasi totalità dei profili in essa ricompresi;
- proseguono gli **adempimenti posti in capo alle aziende** tesi alla gestione della quota di contribuzione "una tantum" di valore pari a 35 euro, richiesta ai lavoratori non iscritti al sindacato a titolo di "quota associativa straordinaria" e destinata alle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL a fronte dell'attività negoziale svolta.

Nuovo inquadramento per i lavoratori della 1^a categoria

Nell'accordo di rinnovo, Unionmeccanica e FIM, FIOM, UILM hanno definito la costituzione di una Commissione nazionale sull'inquadramento professionale, con lo scopo di verificare l'attuale sistema di classificazione del personale e valutare l'opportunità di introdurre modifiche e/o integrazioni in ragione dei mutamenti intervenuti nei processi produttivi, nei modelli organizzativi, nelle mansioni e figure professionali e nella mobilità professionale.

Le Parti contrattuali si sono impegnate a definire le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione **entro il 31 dicembre 2021**.

L'obiettivo è quello di introdurre il nuovo sistema di inquadramento professionale nel prossimo rinnovo del CCNL, a patto che dallo stesso non derivino né perdite né vantaggi per le aziende e per i lavoratori.

Nelle more del suddetto riordino, l'accordo del 26

maggio 2021 è intervenuto sulla disciplina della 1^a categoria del sistema di classificazione del personale, contenuta all'art. 11 del CCNL, nella quale erano ricompresi i seguenti profili:

- lavoratori che svolgono **attività produttive semplici** per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
- i lavoratori che svolgono **attività manuali semplici** non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali;
- **inservienti e simili**.

La nuova regolamentazione, in vigore **dal 1° giugno 2021**, ha sancito, per la quasi totalità dei profili, la graduale eliminazione della 1^a categoria con previsione del seguente calendario.

A decorrere **dal 1° ottobre 2021** i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica dovranno essere inquadrati nella 2^a categoria. I lavoratori assunti nella 1^a categoria nel periodo 1° giugno 2021-30 settembre 2021 dovranno, pertanto, essere inquadrati nella 2^a categoria con decorrenza 1° ottobre 2021.

Analoga statuizione è prevista **dal 1° gennaio 2023** anche per i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo, per le quali non occorrono conoscenze professionali.

Gli inservienti e simili restano invece nella 1^a categoria. Nell'accordo viene precisato che l'inquadramento diretto nella 2^a categoria non comporta un cambiamento delle mansioni.

Le parti hanno inoltre specificato che le modifiche operate sulla 1^a categoria non comportano variazioni nella disciplina dell'apprendistato. Resta salvo, quindi, l'inquadramento iniziale nella 1^a categoria per gli apprendisti che verranno classificati, al termine del periodo formativo, nella 3^a categoria.

Infine, viene specificato che, a partire dal 1° giugno 2021, non troverà più applicazione la precedente disciplina che prevedeva il passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria dopo un dato periodo di permanenza.

Quota di contribuzione “una tantum”

Proseguono gli adempimenti in capo ai datori di lavoro tesi alla gestione della quota di contribuzione “una tantum” richiesta ai **lavoratori non iscritti al sindacato** a titolo di “quota associativa straordinaria” e destinata alle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL a fronte dell’attività negoziale svolta.

L’accordo di rinnovo ha previsto l’obbligo per le aziende di **affiggere in bacheca aziendale** nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2021, un avviso con cui si informano i dipendenti che i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil richiedono a tutti i lavoratori non iscritti al sindacato, una “quota associativa straordinaria” di 35,00 euro da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di novembre 2021.

Le stesse aziende hanno avuto l’onere di distribuire a tutti i lavoratori, con la **busta paga** del mese di agosto 2021, un modulo attraverso il quale ciascun dipendente

non iscritto al sindacato poteva scegliere se accettare o rifiutare l’effettuazione della trattenuta di 35,00 euro. Il modulo dovrà essere riconsegnato al datore di lavoro **entro il 15 ottobre 2021**.

Nel caso in cui il dipendente autorizzi in modo espresso ad operare la trattenuta ovvero non riconsegna il modulo (modalità del silenzio assenso), le aziende dovranno procedere ad effettuare la trattenuta sulla retribuzione relativa al mese di novembre 2021.

Restano esclusi dall’effettuazione della **trattenuta di 35,00 euro** i dipendenti:

- iscritti a qualsiasi sigla sindacale comprese quelle non stipulanti il CCNL;
- che a causa di assenza a qualsiasi titolo siano stati impossibilitati alla ricezione e/o alla riconsegna del modulo.

Al termine del processo, le aziende saranno tenute a dare **tempestiva comunicazione** alle Organizzazioni sindacali territoriali, tramite le Associazioni imprenditoriali, del numero delle trattenute effettuate e versare le quote sul C/C bancario intestato a FIM, FIOM e UILM.

Lavoro e Previdenza

La novità In-grafica

Green pass sui luoghi di lavoro: le risposte del Governo - Infografica

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Controlli da parte dei datori di lavoro anche a campione sui dipendenti per il green pass e, nella P.A., almeno pari al 20% dei lavoratori. Chi non ha ancora la certificazione o non può vaccinarsi deve presentare la documentazione giustificativa. Nessuno controllo reciproco è previsto tra clienti ed esercenti. Disposte inoltre sanzioni per le inadempienze dei datori di lavoro e per i lavoratori senza certificazione verde. Sono alcuni degli aspetti della disciplina in tema di green pass sul luogo di lavoro su cui si è concentrato il Governo in una serie di FAQ pubblicate sul sito istituzionale.

Come devono essere effettuati i controlli sul possesso del **green pass** da parte dei lavoratori, specie nei casi in cui costoro non lo hanno per valide ragioni, quali l'impossibilità oggettiva ad essere vaccinati o perché sono in attesa della certificazione?

E' questo uno dei tanti quesiti che si stanno ponendo i datori di lavoro e i lavoratori che da oggi, 15 ottobre 2021, si trovano a dover rispettare le **nuove regole** sul green pass sui luoghi di lavoro.

Il Governo, per risolvere i tanti dubbi che ancora permangono su una norma che, indubbiamente, incide in modo radicale nei rapporti di lavoro sia in **ambito pubblico che privato**, ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, una serie di FAQ, sotto forma delle tradizionali domande/risposte.

Si spazia dalle **sanzioni** alle modalità per effettuare i

controlli, specie nei casi più particolari.

Ad esempio, viene chiarito che è possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass **con anticipo** rispetto al momento previsto per l'accesso in sede da parte del lavoratore oppure che, in caso di **lavoratori in somministrazione**, i controlli sono a carico sia dalla società di somministrazione, sia dall'azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

Inoltre, non mancano i chiarimenti su aspetti quali i **rapporti con i clienti** o il rispetto o meno dei vecchi protocolli anti Covid in vigore ormai da più di un anno e mezzo.

In questa infografica si riassumono i principali chiarimenti del Governo in modo da fornire un quadro immediato e utile su chi-fa-cosa.



Lavoro e Previdenza

Rivalutazione

TFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati a settembre 2021

Con riferimento al mese di settembre 2021 è pari a 2,737903 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 15 ottobre 2021, che ha stabilito in 104,5 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di settembre 2021 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

Con il comunicato ISTAT del 15 ottobre 2021, che ha stabilito in 104,5 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i **coefficienti** validi per il mese di settembre 2021 del **trattamento di fine rapporto** e dei **crediti di lavoro**.

Rivalutazione del TFR accantonato

Il Codice Civile prevede che il fondo per il trattamento di fine rapporto deve essere rivalutato, al 31 dicembre di ciascun anno, sulla base di un coefficiente che si compone di:

- un **tasso fisso**, pari all'1,5 per cento
- e una **quota variabile** in ragione dell'oscillazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, periodicamente accertato dall'ISTAT, e determinata in misura pari al 75% dell'aumento registrato da tale indice rispetto a quello riscontrato per il mese di dicembre dell'anno precedente.

Cosa deve fare il datore di lavoro

Trattandosi di un elemento retributivo che viene erogato in maniera differita, cioè all'atto della cessazione del rapporto di lavoro o comunque in un periodo di paga non coincidente con quello mensile di maturazione, è necessario che il datore di lavoro, qualora sia tenuto ad accantonare tali somme per conto del

lavoratore, operi la **rivalutazione delle somme** maturate per mantenere la corretta indicizzazione delle stesse al costo della vita.

In caso di **cessazione del rapporto di lavoro** in corso d'anno, la rivalutazione deve essere operata considerando sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT registrato per il mese in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello accertato per il mese di dicembre dell'anno precedente.

La rivalutazione si calcola sempre sul fondo TFR accantonato fino all'anno precedente, per cui al TFR maturato nell'ultimo anno non si deve applicare alcuna rivalutazione.

L'**imposta sostitutiva** è dovuta in misura pari al 17 per cento e viene versata in acconto entro il 18 dicembre dell'anno di riferimento e a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

All'atto dell'erogazione del TFR, il datore di lavoro provvede ad applicare la **tassazione separata** sugli importi maturati al netto delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva, che sono da considerarsi non imponibili.

Rivalutazione TFR e crediti di lavoro per il mese di settembre 2021

Di seguito la tabella riepilogativa dei valori relativi al mese di settembre 2021:

Mese	Periodo	Indice Istat	Delta % indice	Rateo 1,5	75% delta indice	Coefficiente rivalutazione
Settembre 2021	dal 15.09 al 14.10	104,5	2,150538	1,125	1,612903	2,737903

Rivalutazione TFR e crediti di lavoro aggiornati a settembre 2021

·TFR

·Crediti di lavoro

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

ISTAT, comunicato 15/10/2021

Lavoro e Previdenza

Gazzetta Ufficiale

Green pass dipendenti pubblici: linee guida per verifiche e tutele in servizio

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 12 ottobre 2021, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce le linee guida per il rientro in servizio in presenza da parte del personale della Pubblica Amministrazione in tutti gli enti pubblici. Le indicazioni obbligatorie fornite nel decreto riguardano i soggetti obbligati, le modalità di verifica, le sanzioni in caso di inottemperanza e le modalità organizzative dei controlli a campione e degli ingressi e uscite dai luoghi di lavoro.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 12 ottobre 2021 entrano in vigore le linee guida utili per il rientro in servizio di tutto il personale della pubblica amministrazione. Il flusso di ritorno al lavoro in presenza comincerà il 15 ottobre per concludersi entro il 30 ottobre 2021.

Soggetti obbligati

L'obbligo di possesso ed esibire la **certificazione verde Covid-19** si applica:

- al personale delle amministrazioni;
- al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia
- ai dipendenti degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.

Ingresso e uscita dai luoghi di lavoro

I **mobility manager** aziendali delle pubbliche amministrazioni elaborano i piani degli spostamenti casa - lavoro (PSCL) dei dipendenti in servizio. Ogni ente è tenuto a differenziare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze, al fine di consentire il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l'inizio dell'attività lavorativa in un ampio arco temporale.

Verifica green pass

La verifica del possesso della **certificazione verde** può essere effettuata al momento dell'accesso al luogo di lavoro: è ammesso sia il formato cartaceo che quello digitale e il possesso del green pass non può in alcun modo costituire oggetto di autocertificazione.

Soggetto preposto al controllo è il dirigente apicale di ciascun ente, m che impartisce le modalità di

attuazione delle verifiche e individua i soggetti incaricati ad effettuare materialmente le attività di controllo. L'accertamento può essere svolto:

- all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici.
- con cadenza giornaliera, durante l'**orario di lavoro**, su almeno il 20% del proprio personale presente in servizio. Il controllo a campione deve essere effettuato in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Con riferimento ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale è in corso di predisposizione un QR Code da verificare con uno specifico applicativo al fine di escluderli da qualsiasi ulteriore controllo.

Sanzioni

In caso di violazione della regolamentazione vigente in materia, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, il datore di lavoro comunica la violazione al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della **sanzione amministrativa**.

Il lavoratore assente dal servizio perché sprovvisto di green pass non ha diritto alla retribuzione né ad alcun altro compenso o emolumento ordinariamente previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto 12/10/2021

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Sgravio alternativo alla CIG: restituzione in Uniemens in caso di rinuncia

Arrivano dall'INPS, con il messaggio n. 3475 del 2021, le istruzioni per la compilazione del modello di denuncia contributiva utile alla restituzione dell'esonero fruito in caso di rinuncia allo sgravio alternativo alla cassa integrazione. I datori di lavoro che intendono esercitare la facoltà di rinuncia devono procedere con la restituzione dell'esonero fruito esponendolo in denuncia contributiva entro il termine di invio dei flussi contributivi relativi al mese di dicembre 2021.

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 3475 del 14 ottobre 2021, prende in esame l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali spettante ai **datori di lavoro** del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale.

In caso di rinuncia all'esonero e contestuale presentazione della domanda per accedere ai trattamenti di **integrazione salariale** l'Istituto chiarisce che i datori di lavoro che abbiano fruito per intero dell'esonero previsto dal decreto-legge n. 104/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal decreto-legge n. 137/2020, previa rinuncia a una quota dell'esonero stesso.

Tale requisito è soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.

I datori di lavoro che intendono esercitare la facoltà di rinuncia devono procedere con la restituzione dell'esonero fruito esponendolo in **denuncia contributiva** entro il termine di invio dei flussi contributivi relativi al mese di dicembre 2021.

Compilazione del flusso Uniemens

I datori di lavoro devono valorizzare all'interno di "DenunciaIndividuale", "AltreADebito":

- nell'elemento "CausaleADebito" il nuovo codice causale "M903";
- nell'elemento "ImportoADebito", il relativo importo.

Lista PosPa del flusso Uniemens

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che hanno già usufruito del suddetto esonero devono trasmettere per l'ultimo periodo denunciato l'elemento V1 Causale 5, omettendo la compilazione di tale campo per la quota da restituire.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 14/10/2021, n. 3475

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Pensione: cessione quinto con oneri aggiornati per il 2022

Nel messaggio n. 3474 del 2021, l'INPS comunica di aver provveduto ad aggiornare gli oneri spettanti all'Istituto per la prestazione di erogazione del servizio di cessione del quinto dello stipendio

nell'anno

2022. La determinazione dell'importo da versare varia a seconda che l'istituto finanziario interessato abbia o meno sottoscritto la convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti ai pensionati INPS.

L'INPS, con il messaggio n. 3474 del 14 ottobre 2021, provvede a rideterminare gli oneri a ristoro del servizio di **cessione del quinto sulle pensioni** per l'annualità 2022, effettuata sulla base delle risultanze della contabilità analitica derivanti dal consuntivo del 2020. In particolare, il costo IVA esente per ciascuna estrazione del rateo pensionistico per l'anno 2022 è così quantificato:

- **estrazione rateo pensionistico** per intermediari finanziari che hanno sottoscritto l'apposita convenzione: € 2,04;
- estrazione rateo pensionistico per intermediari finanziari non convenzionati: € 8,56;
- **costo di gestione** annuo per intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la convenzione: € 102,77

Tali parametri saranno applicati in automatico a ciascuna cessione con "data contratto" dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e trattenuti mediante compensazione sui flussi di versamento mensili in favore delle società cessionarie.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 14/10/2021, n. 3474

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro: le indicazioni dei Consulenti del lavoro

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 15 del 2021, approfondisce le procedure operative che la disciplina introdotta in materia di green pass nei luoghi di lavoro impone alle aziende e agli enti pubblici a decorrere dal 15 ottobre 2021. Il documento di prassi si sofferma sulle modalità di tutela dei dati personali dei dipendenti sottoposti al controllo, che va temperata con la necessità di eseguire correttamente le verifiche e adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

Nella circolare n. 15 del 14 ottobre 2021, la Fondazione Studi dei **Consulenti del Lavoro** prende spunto dai documenti emanati dal Governo (Dpcm e Faq) per

esaminare i connotati applicativi dell'obbligo di **Green pass** nei luoghi di lavoro, studi professionali compresi.

Nel confermare l'obbligo della **certificazione verde Covid-19** nei luoghi di lavoro, appare evidente la criticità rappresentata dall'assenza di alternative, dalla necessità di garantire la riservatezza pressoché assoluta nelle procedure di controllo.

Sia per i dipendenti pubblici che nel settore privato, è essenziale il possesso del green pass quale requisito necessario per l'accesso ai luoghi di lavoro, ai fini di prevenire la diffusione del contagio. Ne consegue la piena responsabilità del datore di lavoro per l'organizzazione efficace dei controlli ed ogni adempimento richiesto in caso di esito negativo (**divieto di ingresso**, registrazione dell'assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del posto di lavoro, sospensione della corresponsione della retribuzione, segnalazione del fatto al Prefetto in caso di accertamento di violazioni).

Tutela dei dati personali

E' rilevante la conferma, contenuta delle previsioni dei decreti emanati, della liceità della raccolta dei dati strettamente necessari all'applicazione delle **misure sanzionatorie**. A fronte delle oggettive esigenze organizzative aziendali, è consentito ai datori di lavoro di richiedere in anticipo rispetto alla prestazione lavorativa la comunicazione dell'eventuale mancato possesso del Green pass.

Saranno inoltre messe a disposizione dei datori di lavoro di apposite piattaforme digitali, per consentire una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle **certificazioni verdi** in corso di validità del personale effettivamente in servizio.

Alla circolare sono allegati dei modelli utili alla corretta applicazione degli obblighi scaturenti dalla disciplina in vigore:

- la policy organizzativa;
- la delega all'incaricato;
- l'informativa.

Esecuzione dei controlli sul luogo di lavoro

Il soggetto incaricato eseguirà il controllo della validità della certificazione verde Covid-19 al momento dell'ingresso, verificando il QR Code (digitale o cartaceo) della certificazione verde Covid-19 esibita.

A tal fine l'Incaricato potrà richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati.

E' consentito l'accesso al luogo di lavoro del lavoratore sprovvisto di certificazione verde Covid-19, ma in possesso di **certificazione medica di esonero** dalla campagna vaccinale per COVID-19.

La certificazione di esenzione sarà valida fino al 30 novembre 2021.

Nel caso in cui l'Incaricato dovesse rilevare lavoratori sprovvisti di certificazione verde Covid-19 o comunque non valida, provvederà a darne comunicazione al responsabile area risorse umane, affinché possa essere attivata la procedura di **assenza ingiustificata** del lavoratore e per la formalizzazione delle indicazioni al lavoratore per normalizzare la propria posizione. L'Incaricato non conserverà alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Gazzetta Ufficiale

Green pass sui luoghi di lavoro: in vigore il decreto con le procedure di verifica

Il decreto datato 12 ottobre 2021, a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo di verifica del possesso del green pass da parte di tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato nei luoghi di lavoro. In attesa del rilascio della certificazione verde potranno essere utilizzati i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, con cui si introducono disposizioni utili alla ripresa delle attività economiche nel rispetto delle norme sanitarie anti **Covid-19**. Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Obbligo green pass

L'obbligo di **green pass** per l'accesso alla Pa non riguarda gli utenti, ma ogni persona che vi accede per lavoro: dipendenti, dipendenti imprese pulizia, ristorazione, manutenzione, rifornimento distributori, consulenti e collaboratori, corsi di formazione, corrieri.

In attesa del rilascio della **certificazione verde** potranno essere utilizzati i "documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta".

Verifica green pass sui luoghi di lavoro

I datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati, relativamente alla verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all'utenza e i responsabili della **sicurezza** delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria o i loro delegati.

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

Software integrati di verifica

Il Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro pubblici e privati specifiche funzionalità, utili alla verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, attraverso:

- a) l'utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della salute con licenza open source;
- b) una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti aderenti a NoiPA;
- c) una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di cinquanta dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA;
- d) una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno mille dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei propri dipendenti.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche effettuate l'interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell'accesso al luogo di lavoro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto 12/10/2021

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: rimborso della contribuzione non dovuta

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 152 del 2021 con cui interviene in merito alla previdenza della gestione agricola con riferimento ai lavoratori autonomi, ovvero coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nel caso di versamento di contribuzione in eccesso, ovvero non dovuta, si prevede il rimborso della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi agricoli, nel rispetto del termine decennale di prescrizione.

Con la circolare n. 152 del 14 ottobre 2021, l'INPS fa presente che la contribuzione indebitamente versata alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei **coltivatori diretti, mezzadri e coloni** non può essere oggetto di convalida da parte dell'Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali spettanti ai predetti lavoratori autonomi. Pertanto, il contribuente che ha versato contributi non dovuti ha diritto, su domanda, al rimborso della somma indebitamente versata, a meno che non si tratti di un fatto doloso.

Il **diritto al rimborso** è comunque soggetto alle regole di prescrizione ordinaria decennale a decorrere dalla data nella quale è stato effettuato il versamento della contribuzione non dovuta.

La contribuzione indebitamente versata, infatti, non ha alcuna validità ai fini dell'implementazione della posizione assicurativa, in quanto non costituisce contribuzione utile, sia ai fini del diritto che ai fini della misura, per l'erogazione delle prestazioni previdenziali.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 14/10/2021, n. 152

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Assegno invalidità: non spettante in casi di prestazione di lavoro

Nel messaggio n. 3495 del 2021, l'INPS, sulla base delle pronunce di legittimità emanate dalla Corte di Cassazione, ribadisce che presupposto di base per la percezione dell'assegno di invalidità è il mancato svolgimento di un'attività lavorativa del soggetto beneficiario. Questo principio vale a prescindere dal reddito dichiarato dal percettore della prestazione.

L'INPS, con il messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021, recepisce il parere della Corte di Cassazione, secondo cui il mancato svolgimento dell'attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale **dell'assegno di invalidità**, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

L'assegno mensile di invalidità spetta ai soggetti con percentuale di invalidità e riduzione della capacità lavorativa tra il 74% ed il 99%, per un importo pari a 286,81 euro, nel rispetto di determinati limiti di reddito, e soggetto a rivalutazione annuale.

La giurisprudenza di legittimità, quindi, è costante nel ritenere che lo svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto alla percezione dell'assegno mensile di invalidità.

L'assegno mensile, ribadisce l'Istituto, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del soggetto beneficiario.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 13/10/2021, n. 3495

Lavoro e Previdenza

La Guida per imprese e professionisti

Green pass sul lavoro: tutte le regole da seguire

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, tutti i lavoratori che vorranno entrare nel luogo di lavoro devono essere in possesso del green pass. L'obbligo comporta la necessità per le imprese, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti di organizzare le attività di verifica ed individuare chi è delegato

a tale compito. Previste sanzioni per il lavoratore senza green pass e per i datori di lavoro che non fanno i controlli. Nella guida, tutte le indicazioni per adempiere correttamente all'obbligo.

A partire **dal 15 ottobre**, e fino al 31 dicembre, è previsto l'obbligo di **green pass** per tutti i lavoratori subordinati, autonomi, in formazione e volontari che vorranno entrare nel luogo di lavoro.

Chi sono i lavoratori soggetti all'obbligo? Come i datori di lavoro possono organizzare i controlli? Quali sono le sanzioni previste? Quali i dubbi applicativi?

Il nuovo obbligo ha **numerosi implicazioni**.

Verifiche

In primo luogo, la necessità per le imprese, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti di **organizzare le attività di verifica ed individuare** chi è delegato a tale compito.

La definizione delle modalità organizzativa dei controlli è lasciata alla **discrezione aziendale**: l'accertamento può essere svolto giornalmente, anche a campione, preferibilmente all'accesso della struttura.

Per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, è possibile richiedere anticipatamente ai lavoratori (che sono tenuti a rispondere) se sono o meno in possesso del green pass.

Sanzioni

Se **non si effettuano i controlli** si rischia una multa da 400 a 1.000 euro.

Sanzioni ancora più severe per il **lavoratore** senza green pass.

I lavoratori che non hanno il certificato verde valido o, comunque, non siano in grado di esibirne uno in corso di validità saranno considerati **assenti ingiustificati** fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei giorni di assenza ingiustificata non hanno diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore può essere **sostituito con altro dipendente assunto a tempo determinato**, per un periodo non superiore a 10 giorni, prorogabili per ulteriori 10 giorni per una sola volta.

Sono previste poi multe da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro violando l'obbligo di green pass.

Possibili anche le **sanzioni disciplinari** previste dal contratto collettivo di settore applicato.

Resta aggiornato con la Guida, che contiene tutte le indicazioni per adempiere correttamente all'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro.

A cura della Redazione

Bilancio

In base al principio OIC 14

Accordi di cash pooling: come riportarli in contabilità

di Giacomo Ramenghi - Partner Studio Gnudi e Associati

Nei gruppi di imprese, è pratica frequente l'impiego di sistemi di gestione centralizzata della tesoreria per rendere più efficiente la gestione della finanza fra le diverse imprese appartenenti allo stesso gruppo. Si tratta di sistemi che nell'operatività possono assumere forme differenti, comunemente identificati con il termine di accordi di "cash pooling" in cui, appunto, un soggetto viene chiamato a fungere da "pooler" ovvero da collettore dei saldi attivi e passivi dei conti correnti delle diverse imprese partecipanti alla gestione accentrata della tesoreria. Quali sono le scritture contabili della società facenti parte del gruppo e del pooler?

Attraverso la combinazione delle clausole contrattuali preposte a regolare questo sistema di accentramento della tesoreria, il **pooler** (casa madre o **holding**, anche intermedia, domestica o estera) viene posto in condizione di poter gestire i flussi finanziari infragruppo ottimizzando il fabbisogno finanziario delle singole imprese aderenti all'accordo, nonché di rendere più performante la circolazione della finanza all'interno del gruppo, così da diminuire il rischio di inefficienze ovvero di aggravii degli oneri finanziari, reali e/o figurativi mediante, appunto, una politica finanziaria a visione unitaria.

La possibilità di **ottimizzare l'utilizzo della risorsa "liquidità"** all'interno di un gruppo ha conosciuto negli ultimi anni, anche a causa dei rapporti non sempre semplici con il sistema bancario, un grande **successo**. Nella pratica, generalmente, il **cash pooling** viene attuato con **due distinti schemi**:

- il primo detto a "saldi compensati" (c.d. **Notional cash pooling** - NCP);
- il secondo denominato a "saldo zero" (c.d. **Zero balance system** - ZBS);

tuttavia, per la pluralità e complessità degli obiettivi perseguiti con un accordo di cash pooling, risulta complicato rinvenire un accordo che sia interamente riferibile all'uno piuttosto che all'altro modello.

Brevemente, lo Zero balance system - in assoluto lo schema più utilizzato - consiste nell'automatico ed effettivo trasferimento periodico (giornaliero), su di un conto corrente accentrato (master account) intestato al pooler di tutti i **saldi attivi e passivi** afferenti ai conti correnti bancari delle partecipanti che verranno così azzerati. Detti trasferimenti danno origine a reciproche **posizioni di credito e debito** (cfr. OIC n. 14) da cui conseguiranno **interessi attivi e passivi** a seconda delle liquidità trasferite o ricevute.

Diversamente, nel Notional cash pooling non si realizza alcuna movimentazione fisica di somme alla tesoreria centralizzata, basandosi quest'ultimo modello su di un mero **accentramento virtuale** delle posizioni di ciascuna partecipante, ottenendo beneficio solo dalla

compensazione degli interessi (creditori e debitori) complessivi.

L'inquadramento giuridico del contratto

Il contratto di cash pooling rientra nella categoria dei **contratti atipici** (ex art. 1322 c.c.) e può essere definito quale accordo stipulato autonomamente da tutte le consociate di un gruppo con una stessa società (la capogruppo) che funge da centro di tesoreria e ha per oggetto la gestione di un **conto corrente "accentrato"** sul quale vengono riversati i saldi dei conti correnti periferici di ciascuna consociata.

Tuttavia, la complessità e la varietà dello strumento in argomento non consentono di assimilare agevolmente tale tipologia di accordo a una precisa fattispecie contrattuale.

La dottrina, pressoché unanime, riconduce il contratto in esame a una particolare forma di conto corrente non bancario, tuttavia, una parte della stessa non concorda con tale ricostruzione.

Gli autori che hanno evidenziato la natura diversa del cash pooling rispetto al **conto corrente bancario** inquadrano tale contratto tra i contratti misti, quale combinazione di elementi propri del contratto di conto corrente ed elementi propri dei contratti di finanziamento, ove la causa mista e unitaria viene individuata specificatamente nella gestione della tesoreria di gruppo.

Il Codice civile (art. 1823) definisce il conto corrente come "il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto".

Si tratta, quindi, di un contratto volto a consentire alle parti, che siano reciprocamente creditrici per taluni affari e debitorici per altri, di gestire i rispettivi crediti in modo unitario. Mediante il conto corrente, infatti, le parti potranno operare una liquidazione per differenza delle loro posizioni, attraverso una compensazione dei rispettivi crediti e debiti.

Il contratto di conto corrente, nello schema individuato dal Codice civile, è uno strumento per la gestione di

crediti originati da un rapporto sottostante. In altri termini, ogni credito che viene annotato nel conto trova la sua origine e giustificazione causale in un rapporto sorto tra le parti, distinto da quello di conto corrente. Ripercorsi sommariamente i principali aspetti del conto corrente, è opportuno osservare che la natura del **cash pooling** risulta in parte **differente**, non perché in esso manchino gli elementi propri del contratto di conto corrente non bancario, ma perché vi si aggiungono gli **elementi tipici di un prestito in denaro**, che viene attuato tramite il trasferimento di risorse finanziarie dai singoli conti periferici al conto corrente accentrato, gestito dal pooler.

Il fondamento causale dell'accordo di cash pooling non è però, come nei puri e semplici contratti di conto corrente non bancario, la gestione dei rapporti che potranno sorgere tra le parti in virtù di altri atti giuridici, ma è, come detto, la gestione della tesoreria secondo modalità tali da compensare, sebbene temporaneamente, le carenze di liquidità di taluni partecipanti con le disponibilità degli altri, al fine di evitare o ridurre il ricorso all'indebitamento bancario.

Dunque, nel cash pooling si realizza, sia pure come effetto collaterale, anche un'**operazione di finanziamento** a favore delle **società del gruppo**, che vedono coperte le loro passività di conto per effetto della gestione "accentrata" delle liquidità presente nel gruppo medesimo. In definitiva si tratta di un contratto in cui l'elemento "prestito" è insito nel tipo di negozio e ciò a prescindere dalla circostanza che il fondamento causale non sia quello tipico di un'operazione di

finanziamento.

Inquadrando, quindi, il cash pooling tra i cosiddetti contratti misti, la prevalenza della causa tipica del contratto di conto corrente rispetto a quella del contratto di finanziamento (apertura di credito, mutuo o altro) dovrà necessariamente essere riscontrata secondo un approccio casistico.

Profili contabili del cash pooling

Dal punto di vista contabile, il principio OIC di riferimento è il **14** - "**Disponibilità liquide**" che detta una disciplina organica della contabilizzazione dei contratti di cash pooling.

In particolare, il principio si riferisce allo Zero balance cash pooling piuttosto che al Notional cash pooling che costituisce, di fatto, un sistema di compensazione degli interessi tra società del gruppo. In quest'ultimo schema contrattuale, non realizzandosi un trasferimento, come detto, dei saldi dei conti correnti bancari tra le società del gruppo non si determina, di fatto, la necessità di rilevazioni contabili tra le società del gruppo.

Con la gestione della tesoreria attraverso lo **Zero balance cash pooling** si verifica il **passaggio di fondi** dai singoli conti delle società del gruppo al pool account, quindi, a seconda che si sia in presenza di un saldo positivo o negativo si origineranno **poste di credito o debito speculari** in capo al **pooler** e alle **società** facenti parte del gruppo, aderenti all'accordo di tesoreria accentrata.

Le scritture contabili della **società facenti parte del gruppo** potranno, dunque, essere **alternativamente**:

Crediti verso capogruppo	a	Banca c/c
Banca c/c	a	Debiti verso capogruppo

Nello Stato patrimoniale delle società del gruppo aderenti all'accordo, i crediti o debiti saranno allocati rispettivamente tra i Crediti verso controllanti in C.II.4),

ovvero in Debiti verso controllanti in D.11).

Le scritture contabili della **capogruppo pooler** saranno speculari e, quindi, **alternativamente**:

Banca c/c	a	Debiti verso controllata
Crediti verso controllata	a	Banca c/c

In questo caso, nello Stato patrimoniale si avrà la allocazione tra i Crediti verso controllata in C.II.2) ovvero tra i Debiti verso controllata in D.9).

Si sottolinea che le condizioni economiche applicate a tali rapporti, ci si riferisce agli interessi attivi e passivi, alle commissioni e ad altri costi indiretti, dovranno essere fissate a **valori di mercato**, prestando particolare attenzione a non configurare profili di antieconomicità

che, in linea di principio, potrebbero giustificare (anche se indirettamente) l'applicazione di **accertamenti fiscali di tipo induttivo-presuntivo**.

Infine, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 2497-bis c.c., in ipotesi di direzione e coordinamento, "la società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un **prospetto riepilogativo** dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente

che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento". Di conseguenza qualora la società pooler eserciti attività di direzione e coordinamento, come individuata dall'art. 2497-*sexies* c.c., nella formazione delle **note integrative** delle singole società del gruppo

aderenti all'accordo di finanza accentrata, dovranno essere tenute in apposita considerazione e opportunamente indicate le informazioni richieste dal sopracitato art. 2497-*bis* c.c.

Bilancio

Dal Mef

Registro del Tirocinio: nuove funzionalità per l'invio delle istanze al Registro

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sezione dei Revisori Legali relativa al dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha aggiornato tutte le funzionalità presenti nel portale della revisione legale in modo da rendere possibile l'invio telematico delle istanze di iscrizione prodotte dai soggetti iscritti nel registro del tirocinio delle relazioni annuali e delle altre comunicazioni prodotte dai soggetti iscritti nel registro del tirocinio.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito istituzionale, nella sezione dei Revisori Legali relativa al dipartimento della Ragioneria dello Stato, comunica che sono state aggiornate tutte le **funzionalità** presenti nel portale della revisione legale in modo da rendere possibile l'invio telematico delle istanze di iscrizione prodotte dai soggetti iscritti nel **registro del tirocinio** delle relazioni annuali e delle altre comunicazioni prodotte dai soggetti iscritti nel registro del tirocinio.

Le nuove funzionalità sono rappresentate in un tutorial che sintetizza schematicamente la nuova prassi da seguire.

In particolare viene ricordato che:

- l'iscrizione al Registro del tirocinio è subordinata al possesso dei requisiti di **onorabilità** e di un titolo di **laurea almeno triennale**, tra quelli individuati all'articolo 2 del D.M. 145/2012;
- il tirocinio ha una **durata di 3 anni** a decorrere dalla data di ricezione della domanda di iscrizione;
- se il **revisore di riferimento**, benché privo di incarichi propri, risulta iscritto nella sezione A in quanto collaboratore di una società di revisione, può seguire la formazione del tirocinante ma è necessario che il dominus "effettivo" sia la società ospitante;
- il tirocinio può essere svolto, interamente o parzialmente, anche presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in un **altro Stato membro dell'Unione Europea**, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorità competente estera.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Fino al 13 dicembre 2021

Contributi a fondo perduto: via alle domande per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Dal 14 ottobre è possibile presentare le domande per i contributi a fondo perduto per i soggetti di maggiori dimensioni, cioè quelli con ricavi o compensi nel 2019 compresi tra 10 e 15 milioni di euro. Le istanze possono essere inviate tramite i canali telematici delle Entrate fino al 13 dicembre 2021. Con l'istanza si può richiedere il solo contributo Sostegni oppure il solo contributo Sostegni bis alternativo oppure entrambi. Per tutti i soggetti, l'importo di ciascun contributo non può essere superiore a 150.000 euro. È possibile scegliere se ricevere i contributi tramite accredito su conto corrente bancario o postale o sotto forma di credito d'imposta. Entro il 13 dicembre si può presentare una nuova istanza in sostituzione di quella precedente.

Aperto il canale online per trasmettere le istanze per i **contributi a fondo perduto** per i soggetti di maggiori dimensioni, cioè quelli con **ricavi o compensi nel 2019** compresi **tra 10 e 15 milioni di euro**.

L'invio delle domande sarà possibile **fino al 13 dicembre 2021**.

Le modalità e i termini per la richiesta del beneficio di cui all'art. 1, comma 30-bis del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, convertito in l. n. 106/2021) sono stati fissati dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 268440 del 13 ottobre 2021, pubblicato il 14 ottobre 2021, che ha approvato anche il **modello di comunicazione** con le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

La **domanda** è abbastanza articolata essendoci tre diverse combinazioni di aiuto.

Con l'istanza, infatti, si può richiedere il solo **contributo Sostegni** (ex art. 1 del D.L. n. 41/2021) oppure il solo contributo **Sostegni bis alternativo** (ex art. 1, commi da 5 a 13 del D.L. n. 73/2021) oppure entrambi. Nel caso di richiesta e riconoscimento del solo contributo Sostegni, spetta anche il contributo Sostegni bis automatico (ex art. 1, commi da 1 a 3 del D.L. n. 73/2021).

È pertanto necessario **verificare** se si possiedono i **requisiti** per accedere alle diverse tipologie di contributo.

Ammontare dei ricavi/compensi 2019

Sia per il contributo Sostegni che per il contributo Sostegni bis alternativo, possono presentare domanda i soggetti **esercenti attività d'impresa, arte e professione** o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che - nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 25 luglio 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, si tratta del periodo d'imposta 2019) - hanno conseguito un ammontare di ricavi o di compensi **superiori a 10.000.000 euro e fino a 15.000.000 euro**.

Ammessi anche gli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Per calcolare correttamente l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, le istruzioni riportano i campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) che devono essere considerati.

In caso il soggetto svolga più attività, il valore dei ricavi/compensi da considerare per la verifica della soglia minima (10 milioni di euro) e massima (15 milioni di euro) di accesso deve essere determinato sommando i ricavi/compensi riferiti a tutte le attività. L'ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.

Per i soggetti **titolari di reddito agrario** e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare l'ammontare del **volume d'affari** (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.

Sembra importante sottolineare che i **soggetti obbligati** alla presentazione delle comunicazioni di **liquidazione periodica IVA** (cosiddette LIPE) possono presentare l'istanza per richiedere il contributo Sostegni bis alternativo solo se hanno presentato tale adempimento relativamente al primo trimestre dell'anno 2021.

Riduzione fatturato/corrispettivi

Oltre alla soglia dei ricavi/compensi 2019, per poter chiedere i contributi è necessario aver registrato un determinato calo di fatturato/corrispettivi.

In particolare:

- il **contributo Sostegni** spetta se l'ammontare medio mensile del **fatturato** e dei **corrispettivi** dell'anno **2020** è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Il beneficio spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;

- il **contributo Sostegni bis** alternativo spetta se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021** è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Tale requisito del calo del fatturato, a differenza del contributo Sostegni, deve essere rispettato anche dai soggetti con partita Iva attivata dal 1° gennaio 2019.

Al fine di determinare correttamente l'importo del fatturato e dei corrispettivi si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Come specificato nelle istruzioni, gli importi dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019, ovvero del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 da indicare sull'istanza vengono determinati dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei 2 anni e dei 2 periodi per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nel corrispondente anno o periodo.

In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell'anno 2019 o 2020, ovvero dei periodi 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 o 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l'importo è pari a zero.

Ai fini del contributo Sostegni bis alternativo, se la partita IVA è stata attivata successivamente al mese di marzo 2020, non è rispettato il requisito del calo di almeno il 30% tra le due medie mensili, necessario per l'accesso e pertanto il contributo non può essere richiesto.

Soggetti esclusi

Sono esclusi:

1) i soggetti che hanno attivato la **partita IVA dopo il 31 dicembre 2019**. Tale esclusione non opera:

- per l'erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l'attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;

- per i soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale con confluenza di altro soggetto che ha cessato l'attività;

2) i soggetti la cui **attività** risulti **cessata**:

- per il contributo Sostegni: alla data del **23 marzo 2021**;

- per il contributo Sostegni bis automatico e alternativo: alla data del **26 maggio 2021**;

3) gli **enti pubblici** di cui all'art. 74 del TUIR;

4) gli **intermediari finanziari** e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

Importo del contributo

L'ammontare dei contributi spettanti varia a seconda della tipologia.

In ogni caso, l'importo di ogni singolo contributo riconosciuto **non può** in ogni caso **superare 150.000 euro**.

Si sottolinea che nel caso di richiesta e riconoscimento del solo contributo Sostegni, qualora ne ricorrano le condizioni, è riconosciuto anche il contributo Sostegni bis automatico di importo al contributo Sostegni.

Contributo Sostegni

L'importo del contributo Sostegni è calcolato applicando la **percentuale del 20%** alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. È riconosciuto comunque un **contributo minimo pari a 1.000 euro** per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2018, il contributo è determinato come segue:

- se la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 20% (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);

- nel caso in cui, invece, la differenza di cui al punto precedente risulti positiva o pari a zero, il contributo minimo, pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Contributo Sostegni bis alternativo

Il contributo Sostegni bis alternativo è invece determinato:

- se si richiede solo tale contributo: applicando la **percentuale del 30%** della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare

medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. In tal caso non è riconosciuto il contributo automatico;

- se si richiede anche il contributo Sostegni: applicare la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Modalità di fruizione

È possibile scegliere se ricevere i contributi tramite **accredito** su **conto corrente bancario o postale** o sotto forma di **credito d'imposta** da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

La scelta della modalità di erogazione indicata riguarda tutti i contributi a fondo perduto spettanti in base all'istanza e può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito". Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.

Come si presenta l'istanza

Le domande di contributo possono essere presentate **fino al 13 dicembre 2021** esclusivamente utilizzando i **servizi telematici** dell'**Agenzia delle Entrate**.

L'istanza può essere trasmessa, per conto del richiedente, da **intermediari abilitati** alla presentazione delle dichiarazioni (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998) che, alternativamente sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente o sono in possesso della delega "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici" (portale Fatture e Corrispettivi) o hanno ricevuto dal richiedente specifica delega per la sola trasmissione dell'Istanza. In quest'ultimo caso, l'intermediario inserisce nell'istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per il solo invio dell'Istanza stessa.

Entro il 13 dicembre 2021, in caso di **errore**, è possibile presentare una **nuova istanza**, in sostituzione

dell'istanza precedentemente trasmessa, qualora non sia stato già eseguito il mandato di pagamento dei contributi ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento dei contributi nel caso di scelta di utilizzo degli stessi come credito d'imposta. L'ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale ai contributi.

Rispetto dei massimali del Temporary Framework

Tra le tante informazioni che devono essere fornite nella domanda, si ritiene utile focalizzare l'attenzione sulle dichiarazioni relative all'eventuale superamento massimali di aiuto previsti dalle **Sezioni 3.1 e 3.12** del Temporary Framework.

I contributi possono **richiesti alternativamente** per una delle due predette Sezioni.

Nella domanda è quindi necessario attestare - sotto forma di **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio - il **possesso dei requisiti** previsti per la Sezione scelta.

Ai fini della verifica dell'eventuale superamento del limite massimo di aiuti di Stato per la sezione 3.1 e per la sezione 3.12, è necessario calcolare l'importo complessivo degli aiuti di Stato (fiscali e non fiscali) di cui si beneficiato per ciascuna Sezione. Gli aiuti di Stato ammissibili nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework rilevanti ai fini dell'individuazione dei massimali sono elencati nel quadro A del modulo di domanda.

Il richiedente può richiedere i contributi solo qualora i massimali non siano superati per almeno una delle due Sezioni del Temporary Framework per le quali il richiedente possiede i requisiti.

In caso di **superamento** dei predetti **massimali**, nell'istanza deve:

- essere indicato l'importo eccedente nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework";

- riportare nell'apposito campo "Minor importo richiesto" l'importo complessivo ridotto dei contributi Sostegni, Sostegni bis automatico e/o Sostegni bis alternativo rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

Imprese agricole: le modalità attuative del Fondo per gli investimenti innovativi

Il Ministero dello Sviluppo ha stabilito le modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del «Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole» destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività. In particolare il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce che le agevolazioni possono essere concesse alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli. Il fondo ha una dotazione iniziale di euro 5.000.000,00 per l'anno 2020, che saranno concessi nella forma di contributo a fondo perduto nel limite massimo di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021, il decreto 30 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce le modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del «**Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole**» destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di **investimenti in beni materiali e immateriali nuovi**, strumentali allo svolgimento dell'attività.

Risorse finanziarie disponibili

Per la concessione delle agevolazioni sono stati stanziati **euro 5.000.000,00 per l'anno 2020**, comprensivi degli eventuali oneri per la gestione dell'intervento e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.

Le agevolazioni di cui saranno concesse nella forma di **contributo a fondo perduto**, nella misura del **30 per cento** delle spese ammissibili ovvero del **40 per cento** nel caso di spese riferite all'acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono, in ogni caso, riconosciute nel **limite massimo di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario**.

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni possono essere concesse alle **imprese agricole attive** nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli

e della commercializzazione di prodotti agricoli che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, presentino i seguenti requisiti:

- a) essere di micro, piccola e media dimensione;
- b) essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese - sezione speciale imprese agricole - della Camera di commercio territorialmente competente;
- c) avere la sede legale o un'unità locale ubicata sul territorio nazionale;
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- e) non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
- f) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese:

- a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva;
- b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Procedura di accesso

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una **procedura valutativa a sportello**. I termini di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it). Con il medesimo provvedimento, saranno, altresì, definiti gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili.

Cumulo delle agevolazioni

Le agevolazioni possono essere **cumulate** con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'art. 8 del regolamento ABER ma non devono

essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal regolamento ABER.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 30/07/2021 (G.U. 14/10/2021, n. 246)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.